Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 5 maggio 1926** — **Numero 104**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1018.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. **724.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere interessanti la Regia marina in territorio del comune di Pozzuoli e nelle isole di Ischia e di Capri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che apporta alcune modifiche a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere interessanti la Regia marina nel territorio del comune di Pozzuoli e nelle isole di Ischia e di Capri.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e relativi diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che saranno designati con decreto del Ministro per la marina, sarà provveduto a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sue successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 23. — COOP

Numero di pubblicazione **1019.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. **720.**

Delimitazione del territorio della frazione Cesano di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1923, n. 3247, con cui la frazione Cesano fu distaccata dal comune di Campagnano di Roma ed aggregata a quello di Roma;

Veduto il progetto di delimitazione dei confini predisposto in esecuzione del decreto surriferito, vistato dall'Ufficio del Genio civile ed approvato dal Consiglio comunale di Campagnano e dal Regio commissario per il comune di Roma rispettivamente con deliberazioni 18 dicembre 1924 e 6 febbraio 1925;

Veduti i pareri favorevoli espressi su tale progetto dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma, con i poteri del Consiglio provinciale, nella adunanza del 1° dicembre 1925 e dalla Giunta provinciale amministrativa in quella del 12 gennaio 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini della frazione Cesano sono stabiliti in conformità della pianta topografica vistata in data 6 giugno 1925 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Roma.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 19. — COOP

Numero di pubblicazione **1020.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. **718.**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 17. — COOP

Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE.

CAPO I.

Amministrazione e contabilità.

Art. 1.

Alla rinnovazione ordinaria dei componenti del Consiglio centrale da nominare con decreto Reale devesi provvedere almeno un mese prima della scadenza del quadriennio di nomina.

A tal uopo, almeno due mesi prima della detta scadenza, il Ministero dell'interno invita gli altri Ministeri interessati, nonchè gli enti e le società scientifiche di cui nel secondo comma dell'articolo 2 della legge, a designare, entro il termine di venti giorni, i rispettivi delegati.

Per gli enti e le società, provvedono alla designazione i Consigli amministrativi o direttivi, con deliberazioni da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti. Qualora nel termine di venti giorni non sia possibile ottenere la deliberazione del Consiglio, la designazione può essere fatta dalla presidenza.

Le deliberazioni o le lettere delle presidenze, contenenti le designazioni dei delegati, sono subito comunicate al Ministero dell'interno, per i provvedimenti di nomina.

I membri scaduti restano in carica sino a che i successori non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 2.

Agli effetti della scelta dei sei membri del Consiglio centrale indicati alla fine del secondo comma dell'articolo 2 della legge, non possono essere considerate importanti istituzioni quelle che non appartengano alla prima classe, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Agli stessi effetti, la speciale competenza nelle discipline relative all'assistenza della maternità e dell'infanzia deve risultare da titoli tecnico-scientifici, o da pubblicazioni in queste materie, o da lunga e proficua opera prestata presso importanti istituzioni di assistenza.

Tra i soci benemeriti dell'Opera nazionale sono preferiti, per la nomina a componenti del Consiglio centrale, quelli che abbiano disposto più cospicue elargizioni a favore dell'Opera, o che abbiano maggiori benemerenze per l'attività svolta nel campo dell'assistenza della maternità e dell'infanzia.

La scelta dei sei componenti del Consiglio centrale, di cui nel presente articolo, è effettuata, in base ai criteri suindicati, dal Ministro dell'interno, tra persone dell'uno e dell'altro sesso.

Art. 3.

Le due signore, che, a norma del secondo comma dell'articolo 2 della legge, debbono essere chiamate a far parte del Consiglio centrale, sono scelte dal Ministro dell'interno in due terne di madri di famiglia dedite alle opere di assistenza infantile, formate l'una dall'Unione Femminile Cattolica Italiana e l'altra dalla Sezione di Roma del Consiglio nazionale delle Donne Italiane, ovvero da altra associazione femminile di carattere nazionale, designata di volta in volta dal Ministro medesimo.

Le dette associazioni provvedono alla formazione delle terne con le norme ed entro il termine di cui nell'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 4.

Dei cinque componenti della Giunta esecutiva, dei quali è demandata la nomina al Consiglio centrale, due sono eletti fra i delegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e delle altre istituzioni e associazioni indicate nel comma secondo dell'articolo 2 della legge, due tra i sei membri del Consiglio scelti dal Ministro dell'interno con le norme di cui all'articolo 2 del presente regolamento, uno è eletto tra le rappresentanti delle associazioni femminili.

L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti a primo scrutinio e a maggioranza relativa in caso di ballottaggio.

Art. 5.

Non possono far parte del Consiglio centrale, o, se ne fanno parte, ne decadono:

1° le persone contemplate nell'articolo 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

2° i componenti dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali tra le istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, sino a che appartengano a tali Consigli, e gli amministratori delle singole istituzioni federate, che siano incorsi nella decadenza prevista dagli articoli 17 e 78, o nelle penalità di cui all'articolo 85 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

3° gl'impiegati ed agenti amministrativi o contabili delle federazioni e istituzioni predette, eccettuati i direttori delle istituzioni per l'assistenza della maternità e dell'infanzia, che possano considerarsi, come importanti, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento;

4° coloro che hanno il maneggio del denaro delle federazioni e istituzioni medesime e non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso di esse e sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5° i patroni incaricati dell'attuazione dei compiti dell'Opera nazionale nei singoli Comuni.

Fra gl'impiegati e gli agenti di cui al n. 3 del presente articolo si intendono compresi tutti coloro, che, per qualsiasi titolo, ricevano uno stipendio, o salario o indennità fissa a carico di istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, ovvero a carico delle provincie, se trattisi di personale preposto al servizio d'assistenza degli esposti.

Art. 6.

I componenti del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi d'istituti da loro amministrati o diretti, o di enti morali di cui avessero la rappresentanza o di per-

sone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice, o di associazione in partecipazione.

Non possono inoltre concorrere, nè direttamente, nè indirettamente, o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con l'Opera nazionale.

I contravventori incorrono nella decadenza dall'ufficio e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salvo le pene previste dal codice penale, quando siavi reato.

L'Opera nazionale ha diritto alla risoluzione del contratto, a norma del codice civile.

Art. 7.

La decadenza dall'ufficio di componente del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva, per le cause previste dalla legge e dal presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio centrale, sentito l'interessato.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 8.

Nel caso di morte, di dimissione o di decadenza di alcuno dei membri del Consiglio centrale o della Giunta esecutiva, devesi provvedere alla nomina del successore, con le norme di cui all'articolo 1 del presente regolamento, nel più breve termine possibile dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Il componente del Consiglio o della Giunta nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 9.

In seno al Consiglio centrale dell'Opera nazionale possono costituirsi, con deliberazione dello stesso Consiglio, apposite commissioni, per lo studio preliminare di particolari questioni, relative all'assistenza della maternità e dell'infanzia, con l'obbligo di riferirne al Consiglio entro un termine da stabilire caso per caso.

La nomina dei membri delle singole commissioni può essere deferita dal Consiglio al suo presidente.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio centrale dell'Opera nazionale sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno tre volte all'anno, nei mesi di aprile, giugno e novembre, le altre sono indette in qualunque tempo, in seguito a richiesta del Ministro dell'interno, o a determinazione del presidente, o a deliberazione della Giunta esecutiva, o a domanda scritta di un terzo almeno dei componenti del Consiglio centrale.

Le adunanze della Giunta esecutiva seguono normalmente una volta al mese, e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta un terzo almeno dei componenti della Giunta medesima.

Ai membri del Consiglio centrale, della Giunta esecutiva e delle speciali commissioni, che non risiedano in Roma, spettano, per l'intervento alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di dimora nella misura determinata dal Consiglio centrale, in conformità delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per appello nominale, od a voti segreti. Hanno sempre luogo a schede segrete, quando concernano persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'articolo 6 del presente regolamento, non può prender parte alla deliberazione.

Art. 12.

L'invito ad intervenire alle sedute del Consiglio e della Giunta dev'essere scritto, firmato dal presidente e consegnato al domicilio dei singoli componenti tre giorni prima della seduta, od almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni di urgenza.

All'invito è annesso l'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna adunanza.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva debbono essere motivate.

I verbali delle sedute debbono contenere i nomi dei componenti intervenuti all'adunanza, con l'indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli oggetti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Debbono inoltre contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli oggetti e far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno degli intervenuti abbia inteso chiarire, giustificare o ricusare il proprio voto.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal direttore dell'ufficio di segreteria.

Art. 14.

Il Consiglio centrale:

1° provvede all'elezione dei membri della Giunta esecutiva dei quali gli è deferita la nomina, a norma dell'articolo 2 della legge;

2° delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Opera nazionale, l'acquisto di beni stabili, l'accettazione di lasciti e donazioni che importino aumento di patrimonio, le azioni da promuovere o sostenere in giudizio e che non siano di competenza del pretore o conciliatore, l'investimento delle somme disponibili, la destinazione dei proventi indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge;

3° adotta i provvedimenti di carattere generale, diretti all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4 della legge;

4° delibera le assegnazioni di somme ai Consigli direttivi delle federazioni provinciali, per il funzionamento dei Comitati di patronato nelle singole provincie, ed ogni altra assegnazione necessaria per promuovere la fondazione o facilitare il funzionamento di istituti a favore della maternità e dell'infanzia;

5° propone le riforme che ritenga necessarie od opportune negli statuti e nei regolamenti dei detti istituti e, sempre quando ne ravvisi la necessità o la convenienza, ogni altra riforma consentita, per le istituzioni pubbliche, dalle leggi in vigore;

6° decide sui ricorsi, prodotti, a norma del presente regolamento, contro le deliberazioni dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali;

7° approva i regolamenti di servizio interno e quello per il servizio di tesoreria e delibera, in genere, su tutte le questioni concernenti l'indirizzo dell'Opera nazionale;

8° esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 15.

La Giunta esecutiva:

1° propone il progetto di bilancio, il conto consuntivo ed i progetti dei regolamenti di servizio interno e di quello per il servizio di tesoreria;

2° delibera l'accettazione di lasciti e doni che non importino aumento di patrimonio e le azioni che siano di competenza del pretore o conciliatore;

3° nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati;

4° adotta in genere i provvedimenti necessari per l'ordinaria gestione dell'Opera nazionale;

5° nomina i componenti dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali e delibera sui rendiconti e sulle proposte dei Consigli medesimi;

6° dà parere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia;

7° esercita tutte le altre attribuzioni che non sono espressamente demandate al Consiglio.

Nei casi di urgenza, la Giunta può adottare tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio centrale, con la riserva di cui nel terz'ultimo comma dell'art. 2 della legge.

Art. 16.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio centrale e la Giunta esecutiva, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, rappresenta in giudizio l'Opera nazionale, vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi.

In caso di urgenza prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza della Giunta esecutiva e tutti i provvedimenti conservativi di cui si manifesti la necessità, con l'obbligo d'informarne la Giunta esecutiva nella sua prima adunanza, per la ratifica.

Il presidente è scelto fra i componenti del Consiglio centrale che risiedono in Roma.

Art. 17.

Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce.

Mancando il presidente ed il vice presidente, ne fa le veci il membro della Giunta esecutiva più anziano di nomina, e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art. 18.

A ciascuno dei componenti della Giunta esecutiva possono essere assegnati dal presidente speciali compiti, con l'obbligo di render conto allo stesso presidente dell'esecuzione degl'incarichi ricevuti.

Art. 19.

Il Consiglio centrale, su proposta della Giunta esecutiva, stabilisce in apposito regolamento organico il numero, la qualità, le attribuzioni, i diritti, i doveri e le responsabilità dei funzionari ed impiegati necessari per i servizi dell'Opera nazionale.

Tale regolamento è comunicato per l'approvazione al Ministero dell'interno, al quale, di regola, è richiesto dal presidente dell'Opera nazionale il personale necessario, a norma del penultimo comma dell'articolo 2 della legge.

I funzionari e gli impiegati messi a disposizione dell'ente dalla Amministrazione dell'interno continuano a far parte dei ruoli rispettivi e a percepire i relativi stipendi a carico dell'Amministrazione predetta.

Nei casi in cui non possano essere forniti dall'Amministrazione dell'interno, i funzionari ed impiegati sono nominati in base a concorsi per titoli o per esame, secondo le modalità stabilite nel detto regolamento organico.

Ai funzionari ed impiegati così nominati non possono essere assegnati stipendi maggiori di quelli corrisposti nell'Amministrazione dell'interno ai funzionari ed impiegati di pari grado e funzioni.

Art. 20.

Il direttore dell'ufficio di segreteria e dei servizi dell'Opera Nazionale assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva, ne controfirma i verbali, dirige i vari servizi amministrativi e tecnici, cura che siano tenuti al corrente i registri ed elenchi necessari, adempie, infine, gl'incarichi affidatigli dal Consiglio centrale, dalla Giunta esecutiva e dal presidente.

Art. 21.

L'ufficio di segreteria deve formare e tenere al corrente un esatto ed ordinato inventario di tutti i beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dell'Opera nazionale ed uno stato dei diritti, crediti, oneri ed obbligazioni, con i titoli relativi.

L'inventario e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dall'impiegato incaricato della loro compilazione.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Ministero dell'interno.

Art. 22.

L'esercizio finanziario comincia col primo gennaio di ciascun anno e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Però, all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, si protrae sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 23.

L'Opera nazionale provvede, di regola, al conseguimento dei suoi fini coi contributi, i fondi ed i proventi fiscali ad essa annualmente devoluti, a norma dell'articolo 7 della legge, e con le rendite del proprio patrimonio, costituito dai lasciti e dalle donazioni, oblazioni e sovvenzioni a favore della stessa Opera nazionale ovvero a favore dell'infanzia in genere.

In casi eccezionali, può, con deliberazione del Consiglio centrale, adottata col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti e approvata dal Ministero dell'interno, parzialmente impiegare per i fini predetti anche i cespiti costituenti le attività patrimoniali, qualora siffatto impiego risulti giustificato dalla necessità di provvedere ad una efficace assistenza della maternità e dell'infanzia e sia dimostrato tale da non recare pregiudizio alla situazione economica e alla ulteriore attività dell'ente.

Art. 24.

Il bilancio è annuale e comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, desunto dal risultato del precedente consuntivo, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

Si applicano, per la compilazione del bilancio, le norme degli articoli 19 a 23 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99, per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio centrale entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e depositato per otto giorni consecutivi nell'ufficio di segreteria dell'Opera nazionale, dove qualunque cittadino può prenderlo in esame.

Del deposito è data pubblica notizia con avviso affisso all'albo dell'Opera nazionale.

Trascorso il detto periodo, il bilancio è comunicato, per l'approvazione, al Ministero dell'interno.

Art. 25.

Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta alla Giunta esecutiva il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, comprendente le entrate e le spese accertate e scadute e le esazioni e i pagamenti effettuati durante l'esercizio predetto, con la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione.

Il conto finanziario, con tutti i documenti giustificativi, è comunicato dalla Giunta al Consiglio centrale, a corredo del conto consuntivo, il quale deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle entrate e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio, con le sopravvenute variazioni.

Al conto consuntivo è unita altresì una relazione sul risultato morale della gestione.

Il Consiglio centrale deve discutere i conti nella sua sessione di aprile.

La deliberazione del Consiglio è depositata, con i conti ed i relativi documenti, per trenta giorni consecutivi, nell'ufficio di segreteria dell'Opera nazionale, e del deposito è data pubblica notizia mediante avviso affisso all'albo dell'istituzione.

In quanto porti variazioni nel carico o discarico, la deliberazione del Consiglio è notificata al contabile per mezzo di messo comunale.

Per tutta la durata del deposito il contabile e qualunque cittadino possono esaminare i conti e la deliberazione del Consiglio centrale nell'ufficio di segreteria e presentare in iscritto, senza spesa, deduzioni e ricorsi.

Non più tardi del 31 maggio i conti, con tutti i documenti giustificativi e le deduzioni e i ricorsi eventualmente presentati, sono trasmessi al Ministero dell'interno, il quale, richieste, ove ne sia il caso, le deduzioni dell'Opera nazionale, decide con decreto motivato.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica del decreto stesso.

Art. 26.

I servizi di riscossione e tesoreria debbono essere preferibilmente affidati ad un istituto di credito.

Il tesoriere deve in tutti i casi prestare cauzione nei modi stabiliti dal Consiglio centrale con apposita deliberazione.

Qualora il servizio di cassa sia affidato ad un istituto di emissione, questo non è tenuto alla prestazione della cauzione, ma nel relativo atto di conferimento del servizio devesi determinare la misura dell'interesse da corrispondere sulle giacenze di cassa.

Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, a madre e figlia e con numero continuativo, fornito al tesoriere dall'Opera nazionale.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, e firmati dal presidente, dal membro anziano della Giunta esecutiva e dal ragioniere.

Art. 27.

Il contributo di cui al n. 1 dell'art. 7 della legge è corrisposto dal Ministero dell'interno in due rate uguali, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, con mandati intestati al tesoriere dell'Opera nazionale e resi esigibili presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Art. 28.

La riscossione dei fondi di cui al n. 2 dell'articolo 7 della legge è effettuata dall'Opera nazionale in forza di appositi elenchi annuali, compilati e resi esecutivi dai Prefetti.

Ogni prefettura comunica all'Opera nazionale, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un esemplare di tali elenchi.

In pari tempo un estratto degli elenchi medesimi è trasmesso dal Prefetto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle singole istituzioni debitrici, le quali, nel termine di due mesi dalla notifica dell'estratto, debbono versare all'Opera nazionale le somme ad esse rispettivamente addebitate.

In caso di mancato pagamento entro il termine predetto, l'Opera nazionale richiede al Prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione inadempiente l'emissione del relativo mandato d'ufficio sul tesoriere dell'istituzione medesima, a norma dell'articolo 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il tesoriere è tenuto ad estinguere il mandato coi fondi esistenti in cassa, o, in mancanza, con le prime riscossioni.

Art. 29.

Le Congregazioni di carità delle città con una popolazione superiore ai 200,000 abitanti, le quali abbiano destinato all'assistenza della maternità e dell'infanzia il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire, possono essere annualmente autorizzate dal Consiglio centrale dell'Opera nazionale ad erogare direttamente, secondo le istruzioni del Consiglio medesimo, anche il fondo stanziato in bilancio, in forza dell'articolo 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, per l'assistenza dei fanciulli poveri.

In tal caso, un estratto del conto della Congregazione di carità, dimostrante l'effettiva erogazione del fondo in conformità delle accennate istruzioni, dev'essere comunicato al Consiglio centrale dell'Opera nazionale.

Questo può sempre revocare l'autorizzazione, quando vengano meno le condizioni in vista delle quali essa sia stata concessa.

Art. 30.

La percentuale di utili di gestione dei Monti di pietà di prima categoria, devoluta all'Opera nazionale, in forza del n. 3 dell'articolo 7 della legge, dev'essere versata dalle Amministrazioni dei Monti medesimi al tesoriere dell'Opera nazionale subito dopo l'approvazione dei rispettivi consun-

tivi da parte del Ministero dell'Economia nazionale, e in ogni caso non più tardi del 31 luglio di ogni anno.

A carico delle Amministrazioni che non effettuino il versamento entro il termine predetto, l'Opera nazionale può promuovere i provvedimenti previsti nell'articolo 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Art. 31.

I tesorieri dei Comuni nei quali sia applicata la tassa di soggiorno debbono versare direttamente, e sotto la loro responsabilità, all'Opera nazionale la quota di detta tassa devoluta all'opera medesima, a norma dell'art. 7 (n. 5) della legge.

Il versamento dev'essere fatto, entro i primi dieci giorni di ogni mese, al tesoriere dell'Opera nazionale, al quale, in pari tempo, il tesoriere comunale deve rimettere un prospetto dimostrativo delle riscossioni effettuate nel mese precedente.

In caso di inadempienza, il Prefetto della Provincia cui appartiene il Comune interessato accerta, a richiesta dell'Opera nazionale, il credito di quest'ultima, provvedendo a termini dell'articolo 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e dispone, con ruolo esecutivo, per la procedura coattiva sulla cauzione del tesoriere comunale.

L'esecuzione sulla cauzione si svolge con le norme di cui all'articolo 86 della legge per la riscossione delle imposte dirette, premessa l'intimazione al tesoriere inadempiente da parte del Prefetto, per conto dell'Opera nazionale.

Art. 32.

I fondi previsti al n. 2 dell'art. 7 della legge, nei casi in cui non se ne lasci l'erogazione alle Congregazioni di carità, e quelli provenienti dalle entrate di cui ai numeri 3 e 5 dello stesso articolo, debbono essere preferibilmente erogati per mezzo dei Comitati di patronato costituiti nei comuni ove hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente derivano o nei quali è riscossa la tassa di soggiorno.

Per quel che concerne l'impiego di tali fondi, i singoli Comitati debbono uniformarsi alle direttive dell'Opera nazionale, la quale può indicare quelle forme di assistenza che ritenga doversi preferire.

I fondi provenienti dalle entrate di cui al n. 4 del citato articolo 7 della legge sono erogati direttamente dall'Opera nazionale, a vantaggio delle Provincie e dei Comuni a cui si estende l'azione degl'istituti da cui essi derivano, tenendo conto, possibilmente, dei voti espressi dagl'istituti medesimi.

Di tutti i fondi predetti devesi tenere una speciale contabilità, da cui risulti l'effettiva erogazione, secondo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 7 della legge.

Tale contabilità va unita, come allegato, al consuntivo dell'Opera nazionale.

Art. 33.

Le denunzie imposte dall'articolo 84 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ai notari, agli uffici del registro e agli intendenti di finanza, devono farsi, nel termine ivi stabilito, anche all'Opera nazionale, quando si tratti di fondazioni e disposizioni che concernano in modo diretto o indiretto la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Ai contravventori sono applicabili le penalità stabilite dall'articolo 85 della citata legge.

L'Opera nazionale, ricevuta la denunzia, cura che la competente Congregazione di carità compia senza indugio i necessari atti conservativi, e promuove, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale della nuova fondazione, sostituendosi, quando ciò sia necessario, agli amministratori designati e agli esecutori testamentari inadempienti.

Qualora la disposizione dell'atto tra vivi o del testamento sia rivolta a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti, i beni che ne formano oggetto sono devoluti al patrimonio dell'Opera nazionale.

Art. 34.

Le deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva concernenti i bilanci, i conti, l'acquisto di beni stabili, l'accettazione di lasciti e doni e le proposte di erezione in ente morale o di riforma di istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dell'infanzia debbono pubblicarsi, entro otto giorni dalla rispettiva data, mediante affissione di una copia all'albo dell'Opera nazionale.

Un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta è trasmesso al Ministero dell'interno.

Art. 35

Nell'esercizio dell'alta vigilanza ad esso spettante sull'Opera nazionale, il Ministro dell'interno può richiedere, in ogni tempo, copia delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva e promuovere l'annullamento di quelle che contengano violazioni di leggi e regolamenti, dopo aver richiamato sui vizi in esse riscontrati l'attenzione dell'Opera nazionale, per le sue eventuali osservazioni e deduzioni.

L'annullamento è pronunciato con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 36.

Sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'interno:

a) i bilanci preventivi e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per sè stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) i conti consuntivi;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni di patrimonio per un valore superiore a L. 50,000;

d) le deliberazioni concernenti il servizio di tesoreria e le piante organiche degli impiegati e salariati.

Agli effetti dell'approvazione prescritta del presente articolo, non va considerato come trasformazione di patrimonio l'impiego di somme disponibili per l'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Capo II.

Dei soci dell'Opera nazionale.

Art. 37.

Alla nomina e alla radiazione dei soci provvede la Giunta esecutiva, salvo a riferirne nella prima adunanza al Consiglio centrale.

La proclamazione dei soci benemeriti è fatta dalla Giunta, su proposta del presidente, con deliberazione motivata.

All'ammissione dei soci perpetui e temporanei provvede la Giunta in seguito a domanda scritta degli aspiranti, diretta al presidente dell'Opera nazionale e contenente, per i soci temporanei, la dichiarazione dell'impegno di versare, con

decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data dell'ammissione e per il periodo di cinque anni, la quota annuale di L. 60.

Quando si tratti di associazione o ente morale, occorre indicare nella domanda chi debbasi considerare come suo rappresentante.

Il versamento della somma di L. 500 dev'essere effettuato dai soci perpetui entro un mese dall'ammissione.

Le quote dei soci temporanei debbono essere versate per il primo anno nel predetto termine di un mese e successivamente entro il primo trimestre di ogni anno.

Art. 38.

Si perde la qualità di socio in seguito a dimissione o a radiazione.

Le dimissioni dei soci temporanei non possono avere effetto che alla scadenza di ogni quinquennio e debbono pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale almeno tre mesi prima di tale scadenza. Per le altre categorie di soci, le dimissioni hanno effetto dalla data dell'accettazione da parte della Giunta esecutiva, la quale deve pronunziarsi nel termine di due mesi.

La radiazione è deliberata dalla Giunta esecutiva:

a) quando il socio, dopo formale diffida per iscritto, non abbia effettuato i pagamenti dovuti;

b) quando il socio si trovi in uno dei casi previsti nell'articolo 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Contro i provvedimenti di radiazione è ammesso, nel termine di quindici giorni dalla notifica, il ricorso al Consiglio centrale, che pronuncia definitivamente.

Art. 39.

I soci concorrono all'attività dell'Opera nazionale e al conseguimento dei suoi fini mediante la prestazione di contributi ed opere e pronunziandosi, col sistema del *referendum*, sulle questioni e le proposte di carattere generale che il Consiglio centrale, con apposita deliberazione, stabilisca di sottoporre al loro esame.

Essi hanno diritto di fregiarsi degli speciali distintivi istituiti dal Consiglio centrale.

Ai soci è inoltre distribuita una tessera di riconoscimento, secondo un tipo approvato dal Consiglio centrale.

Per il rilascio della tessera e del distintivo l'Opera nazionale percepisce da ciascun socio un contributo fisso, in misura da stabilirsi dal Consiglio centrale.

I soci temporanei debbono provvedere alla rinnovazione della tessera alla scadenza di ogni quinquennio, previo pagamento del relativo contributo.

Art. 40.

La convocazione dei soci *ad referendum* ha luogo, per l'esame di determinate questioni inerenti ai fini ed all'andamento dell'Opera nazionale, quando il Consiglio centrale ne assuma l'iniziativa, o quando almeno un terzo dei soci stessi lo richieda per iscritto, con domanda motivata, e il Consiglio ne riconosca l'opportunità.

Hanno diritto di voto i soci benemeriti, perpetui e temporanei, iscritti prima del 31 dicembre dell'anno precedente, che alla data della convocazione abbiano regolarmente effettuato i pagamenti dovuti e non percepiscano assegni o sovvenzioni a carico dell'Opera nazionale.

Art. 41.

La convocazione *ad referendum* si effettua mediante l'invio a ciascun socio di una scheda contenente l'indicazione delle questioni o proposte sulle quali il voto è richiesto e del termine per la votazione.

Per le associazioni e gli enti morali le schede sono inviate ai rispettivi rappresentanti, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto.

Le schede debbono pervenire ai singoli soci almeno quindici giorni prima della scadenza del termine stabilito per la votazione.

Entro il termine predetto ciascun socio deve restituire la scheda, chiusa, col proprio voto, alla presidenza dell'Opera nazionale. Un'apposita commissione, composta del presidente o vice presidente e di due membri della Giunta esecutiva, scelti dal presidente, procede allo scrutinio, con l'assistenza del direttore dell'ufficio di segreteria, il quale compila il verbale delle relative operazioni.

Si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.

Il risultato del *referendum* è reso noto alla collettività dei soci mediante pubblicazione nel Bollettino periodico dell'Opera nazionale e nei principali giornali quotidiani.

CAPO III.

Compiti integrativi dell'Opera nazionale.

Art. 42.

La fondazione di una nuova istituzione, in forza della facoltà prevista dall'articolo 6, lettera a), della legge, non può essere deliberata dall'Opera nazionale, se non dopo un accurato esame comparativo delle condizioni dell'assistenza, dal quale risulti l'attuale necessità della nuova istituzione in un determinato Comune e la impossibilità di provvedervi con mezzi locali.

Tra le varie forme di assistenza, delle quali venga accertata la mancanza o deficienza nel Comune, deve essere preferita quella che più risponda alle esigenze locali, e, tra quelle ugualmente necessarie, la più urgente in relazione alle esigenze stesse.

Per i necessari accertamenti, gli uffici comunali, le Congregazioni di carità e le locali autorità sanitarie, scolastiche, giudiziarie e di pubblica sicurezza, debbono fornire all'Opera nazionale tutte le notizie che da essa vengano richieste.

Art. 43.

Delle sovvenzioni previste dall'art. 6, lett. b), della legge possono usufruire le istituzioni pubbliche e private che abbiano in tutto od in parte per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e risultino amministrate e dirette con diligenza e avvedutezza e in modo conforme alle leggi ed ai regolamenti e alle prescrizioni dell'Opera nazionale.

Di regola le sovvenzioni sono concesse per mettere le istituzioni in grado di sopperire a spese necessarie ed indilazionabili per il loro normale funzionamento, alle quali esse non possano far fronte con le ordinarie risorse.

Quando se ne presenti la necessità, le concessioni possono anche essere effettuate per migliorare ed integrare, in relazione ai bisogni locali, l'assistenza esercitata dalle singole istituzioni.

Art. 44.

Ad ogni istanza di sovvenzione occorre unire il bilancio preventivo per l'anno in corso, il conto del precedente eser-

cizio, copia dello statuto organico e una particolareggiata relazione sulle condizioni finanziarie e patrimoniali, sul funzionamento e sui bisogni dell'istituzione da sovvenire.

L'istanza dev'essere trasmessa per mezzo del Consiglio direttivo della federazione provinciale di cui fa parte l'istituzione. Il Consiglio esprime sull'istanza il suo motivato parere e lo comunica all'Opera nazionale, la quale può disporre quelle indagini che ritenga necessarie per integrare le notizie fornite dall'Amministrazione interessata.

Nel provvedere in merito alla richiesta di sovvenzione, l'Opera nazionale deve principalmente tener conto dei seguenti elementi: importanza e urgenza della forma di assistenza esercitata dall'istituzione, in rapporto alle condizioni e ai bisogni locali; funzionamento amministrativo e tecnico dell'istituzione; numero delle persone assistite; costo individuale dell'assistenza e quota rimborsata da enti o privati; stato patrimoniale e situazione finanziaria alla chiusura del precedente esercizio.

Nelle concessioni sono preferite le istituzioni che, per la ristrettezza dei mezzi disponibili in relazione all'importanza e all'estensione dell'assistenza esercitata, si manifestino in condizioni di maggior bisogno.

A parità di altre condizioni, la preferenza è data a quelle istituzioni che risultino meglio amministrate e dirette.

Art. 45.

L'Opera nazionale può subordinare la concessione della sovvenzione a speciali condizioni ed effettuare il pagamento della somma concessa in diverse rate.

Le concessioni non possono avere, di regola, carattere continuativo o fisso, nè costituire titolo per ulteriori sovvenzioni.

Il Consiglio centrale determina al principio di ogni anno il limite massimo delle sovvenzioni che possono essere concesse durante l'anno alle istituzioni pubbliche o private, a seconda della forma di assistenza da esse esercitata.

Tale limite non può essere superato se non in casi eccezionali, in cui la necessità di un più largo contributo dell'Opera nazionale risulti giustificata da particolari e gravi circostanze.

Un elenco delle sovvenzioni concesse durante il trimestre dev'essere ogni tre mesi pubblicato nel Bollettino dell'Opera nazionale.

Art. 46.

L'Opera nazionale, per mezzo dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali, può annualmente assegnare somme ai Comitati di patronato, per l'attuazione dei compiti di organizzazione a questi attribuiti dall'articolo 10 della legge.

Tali somme devono essere richieste da ognuno dei Consigli predetti con deliberazione motivata, da inviare all'Opera nazionale entro il mese di ottobre, insieme con una dettagliata relazione da cui risultino il numero e la composizione dei Comitati di patronato costituiti nella Provincia, il programma di azione di ciascuno di essi ed il relativo fabbisogno.

Prima di provvedere all'assegnazione a favore di un Comitato, l'Opera nazionale può disporre indagini ed ispezioni, per gli accertamenti che ritenga necessari, ed, in base a tali accertamenti, può fare obbligo al Comitato di destinare la somma assegnatagli alla fondazione di un nuovo istituto, a norma dell'articolo ora citato.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio direttivo di ogni federazione provinciale presenta all'Opera nazionale un apposito rendiconto, per giustificare l'impiego delle somme assegnate nel precedente anno ai Comitati della Provincia.

Al rendiconto sono unite le relazioni dei singoli Comitati.

Salvo casi eccezionali, le somme da assegnare durante l'anno ad ogni singolo Comitato di patronato non possono eccedere i limiti fissati dal Consiglio centrale dell'Opera nazionale.

Art. 47.

L'Opera nazionale, nel provvedere al coordinamento previsto dall'articolo 6, lettera *c*) della legge, deve rispettare l'autonomia amministrativa delle singole istituzioni pubbliche e private di assistenza.

Agli effetti del coordinamento, l'Opera nazionale:

a) procura che le singole istituzioni, in quanto lo consentano i loro statuti organici, funzionino praticamente in maniera da agevolare la reciproca integrazione delle rispettive forme di attività, e da evitare che ai vari bisogni della protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia siano in complesso destinate risorse sproporzionate alla loro attuale importanza;

b) vigila sul regolare funzionamento delle federazioni provinciali tra le istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, curando che l'attività delle singole federazioni si svolga secondo le norme contenute nella legge e nel presente regolamento;

c) si adopera perchè gli istituti i quali dispongano di locali eccedenti i loro bisogni ne cedano l'uso, a condizioni da concordarsi caso per caso, ad altri istituti costretti, per la deficienza dei locali, a limitare l'assistenza;

d) cura che le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche le quali abbiano per fine in tutto od in parte la protezione o l'assistenza della maternità e dell'infanzia forniscano alle istituzioni e associazioni private di assistenza le notizie che possano essere utili per il migliore coordinamento delle rispettive attività, e specialmente gli elenchi delle madri e future madri e dei minorenni assistiti;

e) si adopera perchè le forme integrative di assistenza delle opere private vengano segnalate alle istituzioni pubbliche, in guisa che queste ne possano trar profitto per il completo conseguimento delle loro finalità statutarie;

f) provvede perchè, a proprie spese e a cura del Consiglio direttivo della rispettiva federazione provinciale, sia compilata, pubblicata e diffusa in ogni Provincia una guida pratica dell'assistenza, nella quale, per ciascuna delle istituzioni della Provincia aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, siano indicati gli scopi, la sede, i requisiti necessari per l'ammissione all'assistenza e tutte le altre notizie che si manifestino opportune.

Art. 48.

L'Opera nazionale, quando lo ritenga necessario, per il conseguimento dei fini di coordinamento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo e in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può proporre la riforma degli statuti e regolamenti delle singole istituzioni per la protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia ed ogni altra riforma consentita per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle leggi in vigore.

Quando non si tratti di revisione di regolamenti, le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche sono trasmesse al Ministero dell'interno, il quale ne cura l'istruttoria e provvede a norma dell'ultimo comma dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Quando si riferiscano ad istituzioni private od abbiano per oggetto la riforma di regolamenti, le proposte sono comunicate dall'Opera nazionale all'amministrazione interes-

sata, con l'invito di adottare entro un congruo termine e sottoporre, ove ne sia il caso, alle competenti autorità le opportune deliberazioni.

Scaduto il termine assegnato, senza che l'amministrazione si sia uniformata all'invito dell'Opera nazionale, gli atti sono da questa trasmessi al Prefetto o Sottoprefetto, il quale provvede, secondo i casi, a norma degli articoli 2 (penultimo e ultimo comma) e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col decreto sopracitato.

Art. 49.

Il parere prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge dev'essere richiesto anche quando gli enti ivi indicati non abbiano per fine esclusivo la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, per la parte relativa a tale ultimo scopo.

Prima di dar parere sulla domanda di erezione in ente morale di un'istituzione a favore della maternità e dell'infanzia, l'Opera nazionale procede, nei riguardi del Comune in cui l'istituzione ha sede, ai necessari accertamenti circa le condizioni dell'assistenza.

Capo IV.

Vigilanza e controllo dell'Opera nazionale sulle istituzioni di assistenza.

Art. 50.

Gl'istituti, i comitati e le associazioni di carattere pubblico o privato, che, in tutto o in parte, intendano comunque provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia, devono essere previamente riconosciuti idonei a tale funzione, nei riguardi economici, tecnici e morali, dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

Per ottenere la dichiarazione d'idoneità, gli istituti, i comitati e le associazioni predette devono presentare apposita domanda per mezzo del presidente della federazione della Provincia in cui hanno la loro sede principale, unendo copia dell'atto di costituzione, un esemplare dello statuto o regolamento, o, in mancanza, il programma dell'attività che si propongono di svolgere, un prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento di tale attività, una planimetria dei locali e un elenco degli amministratori.

Il presidente della federazione provinciale, assunte le opportune informazioni per mezzo del Prefetto della Provincia e del Comitato di patronato del Comune o della zona in cui ha sede l'istituto, il Comitato o l'associazione, trasmette gli atti alla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, la quale, disposti quegli accertamenti suppletivi che ritenga necessari, provvede con deliberazione motivata.

Contro il provvedimento negativo della Giunta esecutiva l'amministrazione interessata può ricorrere al Consiglio centrale, che decide definitivamente.

Art. 51.

Le istituzioni pubbliche e private che abbiano, in tutto o in parte, per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, debbono comunicare all'Opera nazionale i relativi statuti e regolamenti e le eventuali modificazioni, ed uniformare la loro attività alle norme della legge e del presente regolamento, nonchè alle disposizioni di massima dell'Opera nazionale e alle prescrizioni generali o speciali da questa date, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e locali, per la organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione e assistenza.

Qualora le singole istituzioni non possano ottemperare alle dette norme, disposizioni e prescrizioni per difficoltà derivanti dai rispettivi statuti, l'Opera nazionale può promuovere la riforma degli statuti medesimi, a termini dell'art. 48 del presente regolamento. Ove invece l'inadempimento non risulti giustificato da difficoltà statutarie, ma sia dovuto al fatto delle amministrazioni, l'Opera nazionale, previ gli opportuni richiami, provoca dalle competenti autorità governative i necessari provvedimenti di ufficio e in particolar modo quelli previsti dagli articoli 2 (penultimo comma), 46, 50 e 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, dall'articolo 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, e dal testo unico delle leggi sanitarie.

In ogni caso i Prefetti e Sottoprefetti debbono comunicare all'Opera nazionale i provvedimenti adottati, anche di loro iniziativa, in forza delle citate disposizioni legislative e regolamentari, nei riguardi delle istituzioni contemplate nel presente articolo.

Art. 52.

L'Opera nazionale esercita il potere di vigilanza e di controllo ad essa attribuito dall'articolo 6 della legge, anche mediante apposite ispezioni sull'andamento dei servizi nelle varie Provincie e sul funzionamento delle singole istituzioni.

Le ispezioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si effettuano in modo che si possa annualmente accertare come procedano in ciascuna Provincia i servizi di protezione e di assistenza della maternità e dell'infanzia. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni qualvolta speciali circostanze lo richiedano.

Art. 53.

Per l'esercizio della funzione ispettiva, l'Opera nazionale si avvale di persone che, per gli uffici coperti, per gli studi fatti, o per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica.

Gl'incarichi relativi, che debbono essere sempre temporanei, sono conferiti dalla Giunta esecutiva, la quale determina pure le indennità da corrispondere nei singoli casi, in base alle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capo V.

Rapporti contabili tra l'Opera nazionale e le istituzioni di assistenza.

Art. 54.

L'Opera nazionale ed i suoi organi provinciali e locali debbono di regola disporre per iscritto l'ammissione di una donna o di un fanciullo all'assistenza da parte di un'istituzione pubblica o privata, a termini del secondo comma dell'art. 14 della legge, indicando, oltre ai motivi del provvedimento, le generalità, il Comune di nascita e quello di abituale dimora della persona da assistere, in quanto tali dati siano noti.

In caso d'urgenza la disposizione può anche essere data verbalmente: salvo l'obbligo di regolarizzarla per iscritto nei due giorni successivi.

I provvedimenti di cui nel presente articolo debbono essere contenuti entro limiti e adottati in base a criteri stabiliti dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

Art. 55.

In mancanza di apposita convenzione con l'Opera nazionale, l'amministrazione di ogni istituzione pubblica o privata per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia deve annualmente determinare con speciale deliberazione, in sede di bilancio preventivo, la retta giornaliera per le donne e i fanciulli da assistere a spese dell'Opera nazionale, a norma dell'art. 14 della legge.

La misura della retta dev'essere ragguagliata al costo medio individuale di assistenza e cura, desunto dal conto del precedente esercizio finanziario e calcolato in base alla spesa occorsa per l'alloggio, il vitto, il rifornimento di vestiario e la cura d'ogni persona assistita ed alla quota proporzionale delle spese generali di amministrazione e funzionamento dell'istituzione.

Per le istituzioni pubbliche, la deliberazione con cui si determina la misura della retta dev'essere sottoposta all'approvazione del Prefetto.

Art. 56.

Il rimborso delle spese d'assistenza, a termini degli articoli 14 e 15 della legge, non può essere richiesto da un'istituzione pubblica o privata all'Opera nazionale, quando si tratti di spese di spedalità dovute, a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, dal Comune al quale la persona assistita appartenga per domicilio di soccorso, oppure le spese si riferiscano a donne e fanciulli che, secondo le norme statutarie dell'istituzione, abbiano titolo per l'assistenza gratuita da parte dell'istituzione medesima.

Nel caso, però, di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per l'assistenza delle donne e dei fanciulli aventi titolo per il ricovero gratuito, il detto rimborso può essere richiesto all'Opera nazionale anche per le donne e i fanciulli medesimi, nei limiti dell'eccedenza della spesa, risultante dal precedente esercizio finanziario.

Restano salve le speciali convenzioni tra l'Opera nazionale e le singole istituzioni d'assistenza.

Art. 57.

Ogni domanda di rimborso di spese d'assistenza, presentata da un'istituzione pubblica o privata all'Opera nazionale, a norma del secondo comma dell'art. 14 della legge, dev'essere corredata:

a) d'una copia conforme del provvedimento con cui è stata disposta l'assistenza;

b) della contabilità della spesa;

c) d'una copia della deliberazione con cui è stata determinata la retta giornaliera, a norma dell'articolo 55 del presente regolamento.

Quando la richiesta di rimborso si riferisca a donne e fanciulli aventi titolo per l'assistenza gratuita, occorre provare la deficienza dei fondi in rapporto alla spesa necessaria per l'assistenza, unendo alla domanda un prospetto dimostrativo dei risultati del precedente esercizio finanziario.

Art. 58.

Per quanto concerne l'onere delle spese di mantenimento dei minorenni inabili al lavoro, ricoverati in ospizi di mendicità o in altri istituti equivalenti, resta salva l'applicazione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza e dell'art. 24 del R. decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, in quanto il ricovero venga disposto dal Ministero dell'interno, in base al citato art. 81 della legge di pubblica sicurezza e alla successiva legge 22 luglio 1897, n. 334.

CAPO VI.

Servizi di propaganda dell'Opera nazionale e vigilanza sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 59.

Allo scopo di favorire la diffusione delle norme e dei metodi scientifici d'igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negl'istituti, l'Opera nazionale, fra l'altro:

a) promuove, anche mediante la concessione di congrui contributi, l'istituzione di corsi di puericoltura prenatale e postnatale per i laureati in medicina e chirurgia e le levatrici, presso i brefotrofi e i preventori infantili ed altri istituti di ricovero per lattanti, nonchè presso le cliniche pediatriche ed ostetriche le quali abbiano un'organizzazione adatta per l'insegnamento dimostrativo;

b) istituisce presso gli asili materni, gli asili per lattanti e divezzi, ed altri idonei istituti, da essa fondati o sovvenzionati, scuole teorico-pratiche, per l'esercizio delle professioni di assistente sanitaria visitatrice d'igiene materna e infantile, assistente sanitaria scolastica, bambinaia, o ne promuove l'istituzione da parte dei comuni o di altri enti;

c) provvede affinchè i sanitari addetti agli ambulatori per la sorveglianza e cura delle donne gestanti e ai dispensari e ambulatori per poppanti e divezzi, da essa fondati o sovvenzionati, impartiscano alle gestanti e alle madri le necessarie nozioni d'igiene materna e infantile, opportunamente integrate da nozioni d'igiene generale, con particolare riguardo alla pratica dell'allattamento e all'igiene alimentare in genere;

d) organizza corsi popolari e pubbliche conferenze circa l'igiene e l'assistenza del fanciullo nella prima infanzia e nell'età prescolastica e scolastica, per le insegnanti, le alunne degli istituti magistrali che abbiano superato l'esame di abilitazione all'insegnamento elementare e le donne in genere;

e) istituisce nelle località rurali cattedre ambulanti di puericultura;

f) prende accordi col Ministero della pubblica istruzione e con le locali autorità scolastiche e comunali, affinchè alle alunne delle scuole elementari superiori e delle scuole complementari e magistrali femminili siano impartite le nozioni più essenziali d'igiene e assistenza infantile, per mezzo di proiezioni cinematografiche e fisse e di tavole murali, con la presentazione di oggetti adoperati nella pratica dell'alimentazione e del vestiario del bambino e con la dimostrazione dell'utilità e dei danni derivanti dall'impiego di tali oggetti.

Art. 60.

Le istituzioni di assistenza per la maternità e i lattanti, nonchè i comuni e gli altri enti, che si ritengano in grado di organizzare i corsi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, debbono richiedere all'Opera nazionale l'autorizzazione ad istituire i corsi medesimi, documentando i mezzi tecnici di cui dispongano per l'insegnamento dimostrativo della puericoltura. L'Opera nazionale, assunte le opportune informazioni per mezzo del Consiglio direttivo della federazione provinciale, provvede sulla domanda.

Art. 61.

Il corso di puericoltura e d'igiene prenatale per i laureati in medicina e chirurgia ha un insegnamento fondamentale d'igiene generale ed alimentare, di profilassi, di diagnosi e

di cura delle malattie gastrointestinali del lattante e d'igiene alimentare nell'età prescolastica e scolastica.

Sono inoltre impartite, ove sia possibile, lezioni complementari:

1° sull'igiene scolastica;
2° sulla profilassi delle deformità dello scheletro;
3° sulla profilassi della tubercolosi;
4° sull'elioterapia e fototerapia;
5° sulla ginnastica medica razionale;
6° sui mezzi di profilassi generale, atti a diminuire la mortalità infantile;
7° sulla neuropsichiatria infantile.

E' tenuto ogni anno un corso speciale, abbreviato, di puericoltura per i medici condotti.

Art. 62.

Il corso di puericoltura e d'igiene prenatale per le levatrici ha la durata di quattro mesi, di cui due d'insegnamento teorico-pratico e due di esercitazioni pratiche, con l'obbligo per le alunne di prestare servizio nella sede della scuola, coadiuvando il personale nel disimpegno delle varie attribuzioni, facendo servizio di corsia, prestando la propria opera nella preparazione degli alimenti, presenziando il servizio di ambulatorio annesso alla scuola.

Art. 63.

I programmi d'insegnamento dei corsi di cui negli articoli 61 e 62 del presente regolamento sono stabiliti dal Consiglio centrale dell'Opera nazionale.

Art. 64.

L'insegnamento, per i corsi da tenere ai laureati in medicina e chirurgia, dev'essere affidato ai direttori delle cliniche pediatriche ed ostetriche, nonchè ai direttori ed ai primari dei brefotrofi, dei preventori, o di altri istituti di ricovero per bambini lattanti, che siano liberi docenti in clinica pediatrica od ostetrica, ancorchè non esercitino ordinariamente la libera docenza presso una Università del Regno.

I direttori o primari, di cui sopra, non liberi docenti, possono essere adibiti soltanto per i corsi da tenere alle levatrici, o per altri corsi per assistenti visitatrici, assistenti scolastiche, bambinaie, madri o future madri.

Art. 65.

I laureati in medicina e chirurgia e le levatrici che intendano frequentare gli appositi corsi di puericoltura debbono farne domanda per iscritto all'Opera nazionale almeno quindici giorni prima dell'apertura dei corsi rispettivi.

Perchè i corsi siano efficaci, gli iscritti a ciascuno di essi non devono superare il numero di quaranta; e perciò nei grandi centri, dove esistano diverse scuole di puericoltura, gli alunni sono ripartiti dall'Opera nazionale fra i differenti istituti.

Art. 66.

Alla fine dei corsi di cui negli articoli precedenti è rilasciato dall'Opera nazionale un diploma di perfezionamento ai medici e alle levatrici che abbiano superato un esame teorico-pratico, davanti ad una Commissione composta di un sanitario designato dall'Opera nazionale, con funzioni di presidente, e di due insegnanti scelti dalla direzione dell'Istituto ov'è tenuto il corso.

Art. 67.

Le norme per l'ordinamento interno e il funzionamento delle scuole professionali istituite dall'Opera nazionale, i titoli e le condizioni per l'ammissione delle alunne e i programmi d'insegnamento sono stabiliti con apposito regolamento, approvato dal Consiglio centrale, salvo il disposto dei seguenti articoli 68 e 69.

Art. 68.

Le alunne delle scuole professionali possono essere interne o esterne. Le interne hanno diritto all'alloggio gratuito nella scuola, ma sono tenute al rimborso delle spese di vitto.

Tutte le alunne indistintamente, seguendo determinati turni stabiliti dal direttore, prestano servizio, tanto di giorno che di notte, presso l'Istituto, in modo da ottenere un allenamento tale, da garantire l'effettivo valore del diploma conseguito.

Le maestre che frequentano i corsi per assistente scolastica non hanno l'obbligo di tale servizio: possono, però, prestarlo volontariamente.

Art. 69.

Speciali diplomi d'idoneità all'esercizio delle rispettive professioni sono rilasciati dall'Opera nazionale alle alunne delle scuole professionali, che, dopo aver frequentato con assiduità, in una delle scuole medesime, i corsi per assistente sanitaria visitatrice d'igiene materna e infantile, o per assistente sanitaria scolastica, o per bambinaia, abbiano sostenuto con buon esito un esame teorico-pratico finale, davanti ad una Commissione composta di due insegnanti scelti dalla direzione della scuola e di un sanitario designato dall'Opera nazionale, con funzioni di presidente.

Art. 70.

L'Opera nazionale cura che il corso di puericoltura per le alunne delle classi elementari superiori sia svolto in lezioni speciali, da tenersi due volte al mese, illustrate da proiezioni fisse e cinematografiche e consistenti nella spiegazione delle proiezioni presentate agli scolari. Cura inoltre che le dette lezioni siano conformi ad un programma all'uopo stabilito dall'Opera medesima.

Art. 71.

Gli ufficiali sanitari dei capoluoghi di circondario e di mandamento, che abbiano conseguito il diploma di perfezionamento in puericoltura, debbono tenere corsi popolari di igiene e assistenza all'infanzia.

L'Opera nazionale fornisce il materiale dimostrativo occorrente per tali corsi di propaganda, inviandolo in epoche differenti dell'anno nei vari circondari e nei vari mandamenti, previ accordi con gli insegnanti.

Il programma da svolgere in questi corsi popolari è conforme a quello tracciato per i corsi di puericoltura delle scuole elementari superiori.

Art. 72.

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia è esercitata dall'Opera nazionale anche per mezzo dei suoi organi provinciali e locali.

Nell'esercizio di tale vigilanza, l'Opera nazionale segnala, ove ne sia il caso, ai Ministeri competenti od ai Prefetti le manchevolezze riscontrate nel funzionamento dei servizi di protezione e nell'attività dei funzionari e agenti addetti ai servizi medesimi, proponendo i provvedimenti che ritenga necessari per eliminarle.

Qualora ravvisi l'opportunità d'una riforma delle vigenti disposizioni, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, l'Opera nazionale compie gli studi all'uopo necessari e ne comunica i risultati ai Ministeri competenti.

Art. 73.

L'Opera nazionale organizza uno speciale servizio di propaganda, per diffondere in tutte le classi sociali la conoscenza delle varie questioni connesse con la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, sviluppare la coscienza della necessità nazionale di una larga ed efficace tutela della vita fisica e morale dei fanciulli e adolescenti e divulgare i risultati dell'attività dei suoi organi provinciali e locali.

La propaganda si svolge principalmente mediante l'organizzazione di musei permanenti ed esposizioni temporanee d'igiene e di assistenza infantile, la proiezione di pellicole cinematografiche, la distribuzione gratuita di quadri murali, diapositive, cartoline illustrate, opuscoli e fogli volanti e la pubblicazione di libri e di un bollettino periodico illustrato.

Art. 74.

Nel bollettino periodico di cui nell'articolo precedente, sono pubblicati gli atti ufficiali dell'Opera nazionale, una cronaca del movimento legislativo e assistenziale in Italia e all'estero, nei riguardi della maternità e dell'infanzia, studi e articoli di propaganda e una statistica semestrale, circa le varie forme di assistenza alle madri, ai fanciulli e agli adolescenti e circa i risultati dell'assistenza medesima.

Per la compilazione della detta statistica, gl'istituti di assistenza, le Provincie, i Comuni e le locali autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza, sanitarie e scolastiche debbono fornire all'Opera nazionale tutti gli elementi che da quest'ultima vengano richiesti.

Art. 75.

Per lo svolgimento della sua azione di propaganda, l'Opera nazionale bandisce speciali concorsi a premio per *films* cinematografici, libri illustrati ad uso delle scuole elementari superiori e tavole murali, che imprimano nella mente del popolo ed in quella del fanciullo le norme fondamentali dell'igiene alimentare, dell'igiene individuale, di quella sociale, della difesa contro le malattie infettive, dei diritti del bambino e del fanciullo, e simili.

Gli argomenti dei *films* cinematografici, dei libri e delle tavole murali di cui nel presente articolo sono stabiliti dall'Opera nazionale.

Art. 76.

Le medaglie di benemerenza, concesse dall'Opera nazionale a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, sono, secondo il grado di merito, d'oro, d'argento o di bronzo e conformi ad un tipo stabilito con apposita deliberazione dal Consiglio centrale.

Tali medaglie sono conferite dal Consiglio centrale, su proposta del presidente ed in seguito a parere favorevole della Giunta esecutiva.

Per il conferimento della medaglia d'oro, la deliberazione del Consiglio dev'essere adottata col voto favorevole di tutti i votanti.

Art. 77.

I diplomi di benemerenza, di cui nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, sono di due gradi e vengono concessi dalla Giunta esecutiva alle persone e agli enti che, pur non essendo ritenuti meritevoli di una medaglia, siano tuttavia riconosciuti benemeriti, ai sensi dell'articolo ora citato.

TITOLO II.

FEDERAZIONI PROVINCIALI.

CAPO I.

Costituzione delle federazioni provinciali.

Art. 78.

In ogni Provincia fanno parte della federazione costituita a norma dell'art. 8 della legge le istituzioni pubbliche e private che si propongano in tutto o in parte uno degli scopi indicati nell'articolo stesso ed abbiano sede in un Comune della Provincia, ancorchè estendano la loro attività ad altre Provincie o in tutto il Regno, o siano fondate per la protezione e l'assistenza delle madri e dei fanciulli e adolescenti senza condizioni di domicilio od appartenenza.

Si deve intendere che un'istituzione abbia la propria sede nel Comune ove risiedono e funzionano i suoi organi amministrativi.

Quando un'istituzione estenda la sua attività in tutto il Regno ed abbia speciali sezioni in diverse Provincie, ogni sezione fa parte della Federazione costituita nella rispettiva Provincia.

Art. 79.

Sono particolarmente comprese nelle federazioni provinciali le seguenti istituzioni: Congregazioni di carità, ospizi e asili di maternità, istituti per l'assicurazione di maternità, ambulatori ostetrici, opere per l'assistenza delle puerpere e delle madri nutrici, opere per sussidi di baliatico; brefotrofi, presepi, asili-nido, preventori, ambulatori, dispensari e cucine infantili, istituti e scuole di puericultura; asili infantili e giardini d'infanzia, ricreatori, ospizi marini, colonie marine e montane, colonie di vacanze, colonie agricole, asili profilattici ed altri istituti per fanciulli deboli, rachitici, scrofolosi e predisposti alla tubercolosi; orfanotrofi, conservatori, educatori, istituti per artigianelli, istituti per l'infanzia abbandonata o maltrattata, riformatori per fanciulli discoli o traviati, patronati per i minorenni, istituti per fanciulli ciechi, sordomuti, storpi ed anormali psichici, ospedali ed ospedaletti infantili, istituti di propaganda per lo sviluppo delle opere di assistenza sociale a favore della maternità e dell'infanzia.

Art. 80.

Nelle singole federazioni provinciali le istituzioni federate sono classificate, secondo un quadro predisposto dall'Opera nazionale, in cinque sezioni:

1° Congregazioni di carità;

2° Istituzioni per la protezione e l'assistenza della maternità;

3° Istituzioni per la prima infanzia;

4° Istituzioni per l'assistenza e la protezione fisica e morale dei fanciulli di età prescolastica e scolastica;

5° Istituzioni per i minorenni anormali, abbandonati, traviati e delinquenti.

Quando un'istituzione abbia diverse finalità, si ha riguardo, per la classificazione, allo scopo prevalente secondo lo statuto e l'atto di fondazione.

Art. 81.

In ogni Provincia è compilato, a cura del Prefetto, secondo il quadro di classificazione predisposto dall'Opera nazionale, un prospetto delle istituzioni federate a norma dell'art. 8 della legge, nel quale sono indicati, per ciascuna delle istituzioni medesime, la data del decreto di erezione in ente morale o dell'atto di costituzione, la sede, gli scopi, i nomi degli amministratori e direttori.

Copia del prospetto e delle eventuali variazioni è trasmessa dal Prefetto all'Opera nazionale e al Consiglio direttivo della federazione provinciale.

L'Opera nazionale controlla ed integra i singoli prospetti, valendosi dei dati direttamente raccolti dai suoi organi provinciali e locali, e cura che i prospetti medesimi siano tenuti al corrente dai Consigli direttivi delle federazioni provinciali.

L'elenco delle istituzioni federate è pubblicato, agli effetti della legge e del presente regolamento, nel Bollettino dell'Opera nazionale.

CAPO II.

Nomina e funzionamento dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali.

Art. 82.

Nel procedere alla scelta dei componenti dei Consigli direttivi delle singole federazioni provinciali, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale deve possibilmente curare che in ogni Consiglio siano rappresentate tutte le varie categorie d'istituzioni per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, esistenti nella rispettiva Provincia, e che i consiglieri appartengano ad istituzioni di diversi circondari della Provincia.

L'ispettore scolastico, chiamato dall'art. 8 della legge a far parte del Consiglio direttivo della federazione provinciale, è designato, su richiesta dell'Opera nazionale, dal provveditore agli studi della regione.

Alle sedute del Consiglio può intervenire, con voto deliberativo, sempre quando lo ritenga opportuno, il consigliere di Prefettura preposto ai servizi della beneficenza.

Art. 83.

Non possono far parte del Consiglio direttivo della federazione provinciale, o, se ne fanno parte, ne decadono: 1° le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 2° i componenti del Consiglio centrale dell'Opera nazionale; 3° gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che siano incorsi nella decadenza prevista dagli articoli 17 e 78 e nelle penalità di cui all'art. 85 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; 4° gl'impiegati ed agenti amministrativi o contabili della federazione e delle singole istituzioni federate; 5° coloro che hanno il maneggio del denaro della federazione o delle istituzioni federate e non hanno reso il conto, ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso di esse e sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile; 6° i patroni incaricati dell'attuazione dei compiti dell'Opera nazionale nei singoli Comuni.

Art. 84.

Ai componenti del Consiglio direttivo della federazione provinciale sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 85.

La decadenza dall'ufficio di componente del Consiglio direttivo della federazione provinciale, per le cause previste dalla legge e dal presente regolamento, è dichiarata dallo stesso Consiglio, sentito l'interessato.

La dichiarazione può essere promossa dall'Opera nazionale.

Quando non sia stata promossa dall'Opera nazionale, è ammesso contro la dichiarazione di decadenza il ricorso alla Giunta esecutiva dell'Opera medesima, nel termine di giorni quindici dalla notificazione.

Art. 86.

Nel caso di morte, dimissione o decadenza di alcuno dei membri elettivi del Consiglio direttivo d'una federazione provinciale, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale provvede alla nomina del successore nel più breve termine possibile dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Il componente nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 87.

Le adunanze del Consiglio direttivo hanno luogo normalmente una volta al mese e in via straordinaria quando lo richieda l'Opera nazionale, o lo ritenga opportuno il presidente dello stesso Consiglio direttivo, o ne faccia domanda scritta un terzo almeno dei consiglieri.

Ai componenti del Consiglio che non risiedano nel capoluogo della Provincia spettano, per l'intervento alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di dimora nella misura determinata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, in conformità delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio direttivo si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 88.

Il Consiglio direttivo adotta le deliberazioni e i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente regolamento.

A ciascuno dei componenti del Consiglio possono essere assegnati dal presidente speciali incarichi, con l'obbligo di render conto, nella prima adunanza, dell'esecuzione dell'incarico ricevuto e dei risultati conseguiti.

Art. 89.

Il presidente del Consiglio direttivo dev'essere possibilmente scelto tra i membri elettivi del Consiglio che risiedano nel capoluogo della Provincia.

Esso rappresenta la federazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi di protezione e assistenza nella Provincia, prende, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio in adunanza da convocare entro breve termine.

Art. 90.

Il personale necessario per i servizi della federazione provinciale è nominato dal Consiglio direttivo, in base a norme approvate dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

Art. 91.

Il servizio di cassa della federazione provinciale dev'essere preferibilmente affidato all'esattore comunale del capoluogo della Provincia o ad un istituto di credito avente sede nello stesso capoluogo.

I mandati di pagamento sono firmati dal presidente del Consiglio direttivo, dal consigliere anziano e dal segretario.

Art. 92.

I locali forniti dalla Provincia per la sede del Consiglio direttivo della federazione provinciale debbono essere sufficienti e idonei alla sistemazione degli uffici della federazione.

CAPO III.

Compiti integrativi, di coordinamento e di vigilanza dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali.

Art. 93.

Il Consiglio direttivo di ogni federazione provinciale accerta ogni anno i bisogni dell'assistenza nei singoli Comuni della Provincia e chiede all'Opera nazionale, con le norme stabilite nell'art. 46 del presente regolamento, i fondi che risultano necessari per il proficuo funzionamento dei Comitati di patronato.

La ripartizione di tali fondi tra i vari Comitati è fatta dal Consiglio secondo le direttive dell'Opera nazionale.

Nella prima metà di dicembre di ogni anno il Consiglio esamina le relazioni dei Comitati e approva il rendiconto prescritto dal citato art. 45 del presente regolamento.

Art. 94.

Nell'esplicazione dei compiti di coordinamento assegnatigli dall'art. 9 della legge, il Consiglio direttivo, fra l'altro: 1° si adopera perchè, nei limiti dei posti e dei mezzi disponibili, ogni persona assistita da uno degl'istituti federati possa, in caso di bisogno, usufruire anche delle prestazioni ed erogazioni degli altri istituti, e cura in particolar modo che i fanciulli, i quali debbano, per ragioni di età, essere dimessi da un istituto, od abbiano bisogno di prestazioni di assistenza estranee ai fini e all'attività dell'istituto ricoverante, vengano collocati presso altra, idonea istituzione; 2° vigila, affinchè una stessa persona non abbia contemporaneamente ad usufruire per un determinato bisogno dell'assistenza di due o più istituzioni, ed, ove tale caso si verifichi, ne informa le amministrazioni interessate; 3° può provvedere per conto delle istituzioni federate all'acquisto dei principali generi di consumo necessari alle istituzioni medesime, in modo da ottenere, acquitando tali generi in grande quantità, condizioni più vantaggiose di quelle offerte ordinariamente sul mercato alle singole amministrazioni; 4° si adopera, perchè, a parità di condizioni, le singole istituzioni federate acquistino preferibilmente i prodotti di quelle fra esse che dispongano di aziende agricole o di laboratori o scuole professionali.

Art. 95.

Per l'esercizio delle attribuzioni demandate al Consiglio direttivo dalle disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, l'ufficio di segreteria di ogni federazione provinciale deve compilare e tenere al corrente: *a*) un prospetto e uno schedario delle persone assistite dalle singole istituzioni federate, con l'indicazione delle prestazioni d'assistenza ricevute da ciascuna persona; *b*) un elenco dei posti disponibili nei singoli istituti di ricovero.

A tal uopo, ogni istituzione federata deve trasmettere mensilmente all'ufficio predetto uno stato nominativo delle persone assistite ed, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto dei posti di ricovero che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno. Le eventuali variazioni di quest'ultimo prospetto debbono essere parimenti comunicate allo stesso ufficio entro i primi cinque giorni di ogni mese.

Copia dello stato nominativo, del prospetto e delle successive variazioni dev'essere in pari tempo trasmesssa dall'istituzione al Comitato di patronato della zona di assistenza nella quale essa ha sede.

Art. 96.

La guida pratica dell'assistenza, di cui all'art. 47 del presente regolamento, è compilata in base al prospetto comunicato, a norma del successivo art. 81, dal Prefetto della Provincia e alle notizie fornite dalle singole istituzioni federate, le quali sono tenute a trasmettere al Consiglio direttivo della federazione provinciale tutti gli elementi che, all'uopo, vengano richiesti dal Consiglio stesso.

La compilazione della guida può essere affidata dal Consiglio direttivo anche a persona estranea all'ufficio di segreteria della federazione.

Art. 97.

Per la vigilanza sul funzionamento delle istituzioni federate, il presidente del Consiglio direttivo della federazione provinciale ha facoltà di visitare, sempre quando lo ritenga necessario, e senza l'obbligo di preavviso, i locali e le dipendenze delle istituzioni medesime e procedere ad interrogatori e verifiche, circa l'andamento dei servizi d'assistenza e il trattamento dei ricoverati. L'esercizio di tale facoltà può essere di volta in volta delegato dal presidente, per iscritto, ai singoli consiglieri, o ad uno dei patroni del Comune ove ha sede l'istituzione.

Quando la gravità delle circostanze lo consigli, o le amministrazioni o direzioni dei singoli istituti si oppongano alle visite suaccennate, il presidente del Consiglio direttivo può sollecitare l'invio di un ispettore da parte dell'Opera nazionale e, se vi siano sospetti di irregolarità amministrative o contabili, può direttamente promuovere dal Prefetto della Provincia o dal Sottoprefetto del circondario ove ha sede l'istituzione i provvedimenti di cui negli articoli 2 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Art. 98.

Agli effetti della vigilanza prevista dall'art. 9 della legge, il Consiglio direttivo della federazione provinciale può in ogni tempo richiedere ai Comitati di patronato dei singoli Comuni della Provincia rendiconti delle spese fatte e relazioni documentate sull'opera da essi svolta nei rispettivi Comuni, e può inoltre promuovere dal Prefetto o dai sottoprefetti indagini e ispezioni circa l'attività dei Comitati medesimi.

I patroni che senza giustificato motivo ricusino di corrispondere alle richieste del predetto Consiglio, o di eseguirne le disposizioni, impartite in conformità della legge e del presente regolamento, decadono dalla carica.

Art. 99.

Quando le singole istituzioni federate ricusino od omettano di ottemperare alle disposizioni o istruzioni del Consiglio direttivo della federazione provinciale, questo ne riferisce all'Opera nazionale e promuove dal Prefetto gli opportuni provvedimenti, a norma degli articoli 2 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

CAPO IV.

Vigilanza dell'Opera nazionale sulle federazioni provinciali.

Art. 100.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo della federazione provinciale, concernenti la circoscrizione assistenziale, prevista nel successivo art. 105 del presente regolamento, la determinazione del numero dei componenti dei Comitati di patronato, la nomina, la revoca e la decadenza dei patroni debbono pubblicarsi, entro otto giorni dalla rispettiva data, mediante affissione all'albo pretorio del capoluogo della Provincia.

Un elenco sommario mensile di tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo è trasmesso all'Opera nazionale.

Art. 101.

Contro le deliberazioni relative alla nomina, alla revoca e alla decadenza dei patroni gl'interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla pubblicazione, o dalla notificazione, secondo i casi, alla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, che provvede definitivamente.

Le altre deliberazioni indicate nel primo comma del precedente articolo sono impugnabili nel termine predetto con ricorso al Consiglio centrale dell'Opera nazionale, insieme al provvedimento di approvazione previsto dall'articolo 105 del presente regolamento.

Art. 102.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo di una federazione provinciale non possa costituirsi e fino a che tale costituzione non si renda possibile, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale incarica un proprio delegato di dirigere la federazione ed esercitare, col concorso del medico provinciale, del consigliere di Prefettura addetto al servizio della beneficenza e di un ispettore scolastico, tutte le attribuzioni demandate al Consiglio direttivo dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio non funzioni in maniera da assicucurare il normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza nella Provincia, secondo le disposizioni della legge e del regolamento, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale può revocare la nomina dei membri elettivi e provvedere a termini del precedente comma.

In tal caso il Consiglio dev'essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di revoca dei suoi componenti.

TITOLO III.

COMITATI DI PATRONATO.

CAPO I.

Nomina e revoca dei patroni.

Art. 103.

Nel procedere alla nomina dei patroni, il Consiglio direttivo della federazione provinciale deve tener conto in primo luogo delle richieste spontaneamente fatte da persone idonee e disposte a consacrare disinteressatamente all'opera di protezione dell'infanzia gran parte della loro attività.

Quando manchino, o siano insufficienti o inaccettabili le domande spontaneamente presentate, il Consiglio può promuovere apposite designazioni da parte del sindaco, o podestà, del presidente della Congregazione di carità, del pretore o conciliatore, del direttore didattico e del parroco locale.

In ogni caso i patroni debbono essere scelti in modo che ogni Comitato di patronato sia possibilmente costituito, almeno per un terzo, di signore e signorine laiche e religiose e che di esso, oltre ai membri di diritto indicati nel secondo comma dell'art. 11 della legge, facciano parte, in quanto sia possibile, un medico libero professionista, un magistrato ed un congruo numero di persone, dell'uno e dell'altro sesso, particolarmente esperte in materia di assistenza materna e infantile, o nelle questioni relative all'assistenza sociale in genere.

Prima di provvedere alla nomina dei patroni, il Consiglio predetto assume, quando ne sia il caso, opportune informazioni sul conto dei singoli aspiranti, anche per mezzo del Prefetto, allo scopo di accertare il concorso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

La designazione del sacerdote da comprendere, in base al citato art. 11 della legge, in ogni singolo Comitato è fatta dal Prefetto, d'intesa con l'ordinario diocesano.

Art. 104.

Salvo i casi di decadenza previsti dall'art. 12 della legge, la nomina dei singoli patroni può essere sempre revocata dal Consiglio direttivo della federazione provinciale, quando venga a mancare il concorso delle prescritte condizioni.

Contro la deliberazione di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, a norma dell'articolo 101 del presente regolamento.

CAPO II.

Costituzione delle zone d'assistenza e funzionamento dei Comitati di patronato.

Art. 105.

I componenti d'ogni singolo Comitato di patronato esplicano la loro attività in una determinata zona di assistenza.

Il territorio dei comuni con una popolazione non superiore a 5000 abitanti si considera, di regola, come una sola zona di assistenza, nella quale è costituito dal Consiglio direttivo della federazione provinciale un solo Comitato di patronato.

Nei comuni con più di 5000 abitanti il territorio comunale può essere ripartito dal detto Consiglio direttivo in due o più zone di assistenza, corrispondenti possibilmente ai rioni o quartieri del comune.

In ogni zona è costituita dal medesimo Consiglio un Comitato di patronato.

Il numero dei componenti dei singoli comitati è determinato dal Consiglio direttivo della federazione provinciale in rapporto all'entità e alle condizioni economiche, morali, igieniche e assistenziali della popolazione della zona.

La circoscrizione assistenziale, di cui nei precedenti commi, e la determinazione del numero dei patroni sono soggette a revisioni periodiche e possono modificarsi, ove vengano a mutare le condizioni di fatto preesistenti.

Le deliberazioni adottate, a norma del presente articolo, dal Consiglio direttivo della federazione provinciale sono sot-

toposte all'approvazione della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, a termini dell'art. 11 della legge.

Contro i provvedimenti della Giunta esecutiva in questa materia gl'interessati possono ricorrere nel termine di giorni quindici dalla notificazione al Consiglio centrale dell'Opera nazionale, che provvede definitivamente.

Art. 106.

Ogni Comitato di patronato elegge nel proprio seno il presidente, il quale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente convoca e presiede le adunanze e adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento dell'opera dei patroni e per l'esecuzione degli speciali incarichi a questi affidati dall'Opera nazionale e dal Consiglio direttivo della federazione provinciale.

Nei casi d'urgenza esercita tutte le attribuzioni demandate al Comitato, salvo a riferirne al Comitato medesimo nella sua prima adunanza.

Art. 107.

I componenti di ogni singolo Comitato si riuniscono normalmente una volta al mese, per coordinare le rispettive attività, predisporre il piano di organizzazione dell'assistenza nella zona, approvare le relazioni, le richieste di fondi e i rendiconti da inviare al Consiglio direttivo della federazione provinciale e all'Opera nazionale e adottare i provvedimenti demandati al Comitato dal presente regolamento.

I presidenti dei vari Comitati di uno stesso comune si riuniscono almeno una volta ogni due mesi, per discutere le questioni che interessino l'organizzazione dell'assistenza nell'intiero comune e coordinare le iniziative dei singoli comitati.

Alle adunanze dei presidenti intervengono l'ufficiale sanitario e il direttore didattico del comune.

Art. 108.

I Comitati di patronato provvedono, nelle forme più efficaci, secondo le condizioni locali, alla raccolta di somme per il funzionamento dei servizi di assistenza nelle rispettive zone.

Quando manchino o siano insufficienti tali proventi, possono avvalersi dei fondi assegnati dall'Opera nazionale, a norma dell'art. 46 del presente regolamento.

Art. 109.

I fondi assegnati dall'Opera nazionale ad ogni singolo Comitato di patronato sono depositati in conto corrente, a cura del Consiglio direttivo della federazione provinciale, presso l'ufficio postale del comune ove il Comitato ha sede e non possono essere prelevati che per dodicesimi.

Il Consiglio direttivo della federazione provinciale può di volta in volta autorizzare il Comitato a prelevare maggiori somme.

Il prelevamento è fatto dal presidente del Comitato o da un membro da lui all'uopo delegato.

Art. 110.

Per l'attuazione dei compiti loro affidati dalla legge e dal presente regolamento i patroni possono assumere individualmente tutte le iniziative che ritengano necessarie od utili, salvo a riferirne, non appena possibile, al presidente del Comitato al quale appartengono.

Art. 111.

I patroni sono muniti d'una tessera di riconoscimento, con fotografia e firma, rilasciata dal Consiglio direttivo della federazione provinciale, e di un distintivo conforme ad un tipo determinato dall'Opera nazionale.

La tessera dev'essere esibita, ogni qualvolta venga richiesta l'assistenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziara, a norma dell'art. 10 della legge.

Art. 112.

Qualora in un comune non si possa provvedere alla nomina dei patroni, o alla loro sostituzione nei casi in cui vengano tutti revocati o dichiarati decaduti, e sino a che tale nomina o sostituzione non si renda possibile, le attribuzioni demandate ai patroni medesimi sono temporaneamente esercitate, sotto la direzione e il controllo del Consiglio direttivo della federazione provinciale e dell'Opera nazionale, dalla locale Congregazione di carità, col concorso dei membri di diritto dei Comitati di patronato.

CAPO III.

Registri e schedari dei Comitati di patronato.

Art. 113.

Ogni Comitato di patronato deve istituire e tenere al corrente, per la rispettiva zona: 1° un registro delle gestanti e madri per le quali si manifesti la necessità d'una forma continuativa di assistenza economica, morale o giuridica; 2° un registro delle nutrici mercenarie ed altre persone che comunque allevino o custodiscano fanciulli minori di quattordici anni fuori della dimora dei genitori o tutori, o si occupino abitualmente di tale allevamento o custodie; 3° un elenco degl'istituti per l'assistenza della maternità e dell'infanzia e dei posti disponibili in ciascuno degl'istituti medesimi; 4° un registro ove siano indicati i minori di età, bisognosi di protezione e assistenza per qualsiasi titolo, non ricoverati in ospizi, nè in altro modo convenientemente collocati, e i minori di quattordici anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici o allevatrici, o in istituti pubblici o privati di beneficienza e assistenza.

Art. 114.

Per la regolare tenuta dei registri di cui nell'articolo precedente: 1° i direttori degli ospizi ed asili di maternità ed ambulatori ostetrici, le levatrici e i medici condotti devono segnalare al Comitato di patronato le gestanti e madri comunque bisognose di assistenza o protezione; 2° gl'istituti per l'assistenza degli esposti devono segnalare al Comitato le madri nubili bisognose, che manifestino l'intendimento di riconoscere od abbiano riconosciuto i figli affidati alla pubblica assistenza, o ne abbiano ottenuto la legittimazione per decreto reale; 3° l'ufficiale di stato civile deve dare anche al Comitato le informazioni che, per l'articolo 250 del Codice civile, ha l'obbligo di fornire al Pretore, e deve inoltre comunicargli le dichiarazioni di nascita dei figli d'ignoti che non risultino ricoverati in un istituto di assistenza per gli esposti; 4° le autorità circondariali o locali di pubblica sicurezza, oltre ai fanciulli di cui all'art. 17 della legge, devono segnalare al Comitato i minori di anni diciotto arrestati o fermati per delitti o contravvenzioni, o liberati dal carcere, e quelli che per qualsiasi altro titolo siano bisognosi di assistenza o protezione e non risultino ricoverati in ospizi, fornendogli sul conto di

ciascuno di essi tutte le notizie che riescano a raccogliere circa i precedenti morali e l'ambiente domestico; 5° gl'insegnanti delle scuole primarie e i medici scolastici devono indicare al Comitato gli scolari che per le loro condizioni famigliari, economiche, fisiche o psichiche abbiano bisogno d'una speciale forma di assistenza o protezione; 6° gl'istituti pubblici e privati devono comunicare al Comitato l'elenco prescritto dall'art. 18 della legge e notificargli di volta in volta le eventuali dimissioni di ricoverati; 7° il procuratore del Re deve comunicare al Comitato, oltre alle sentenze di cui nell'art. 20 della legge, anche le sentenze penali pronunciate a carico di minori di anni diciotto.

Art. 115.

Per ogni persona a cui favore venga attuata dai patroni una forma di assistenza o di protezione è redatta dal Comitato di patronato della zona in cui essa ha la sua dimora una speciale scheda, secondo un modello approvato dall'Opera nazionale.

Le schede sono riunite in apposito schedario.

Le notizie contenute nello schedario sono riservate. Esse possono essere comunicate solo per ragioni d'ufficio. La violazione del segreto è punita a norma del Codice penale.

Art. 116.

In mancanza di altri mezzi, i Comitati di patronato provvedono alle spese per l'impianto dei registri e dello schedario di cui nei precedenti articoli e ad ogni altra spesa d'amministrazione coi fondi assegnati ai Comitati medesimi dall'Opera nazionale.

Capo IV.

Assistenti visitatrici e agenti di protezione dell'infanzia.

Art. 117.

I Comitati di patronato, sempre che sia possibile, esplicano la loro attività anche con la collaborazione di visitatrici volontarie e, in mancanza di queste, col concorso di assistenti visitatrici d'igiene materna e infantile, retribuite dall'Opera nazionale in misura determinata caso per caso.

Le visitatrici volontarie sono scelte dai singoli Comitati fra le signore laiche e religiose che offrano spontaneamente l'opera loro ed abbiano frequentato, almeno per due mesi, uno dei corsi d'igiene ed assistenza materna e infantile, di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 59 del presente regolamento. Tra le aspiranti sono preferite le socie dell'Opera nazionale e le infermiere della Croce Rossa Italiana.

Un elenco delle visitatrici volontarie, coi certificati di frequenza dei corsi predetti, è trasmesso all'Opera nazionale.

Le assistenti retribuite sono nominate dall'Opera nazionale tra le diplomate delle scuole di puericoltura, e preferibilmente tra quelle residenti nel comune per il quale la nomina viene effettuata.

Art. 118.

Le visitatrici, volontarie o retribuite, servono di collegamento tra le opere di assistenza e le famiglie degli assistiti.

In particolar modo esse: coadiuvano i sanitari nelle consultazioni presso gli ambulatori ostetrici e i consultori e dispensari infantili, si recano in casa delle gestanti, delle madri e dei fanciulli, accertano le condizioni ambientali, vigilano sulla regolare frequentazione degli ambulatori e dispensari, attendono eventualmente alle cure domestiche nelle case delle assistite durante il periodo del puerperio, sorvegliano l'allattamento, insegnano alle madri il modo di eseguire le prescrizioni del medico, concorrono all'esercizio della vigilanza sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati, fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori, o in istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza.

Esse, inoltre, danno, d'accordo col medico, consigli igienici e dietetici e, in caso di malattia, prestano, in attesa del medico, i primi soccorsi ai fanciulli assistiti.

I Comitati di patronato possono direttamente adibire le visitatrici, per i compiti suaccennati, o metterle a disposizione delle locali istituzioni di assistenza, a condizioni da concordarsi con le istituzioni medesime.

In tutti i casi nei quali sia richiesta una completa preparazione tecnica è vietato di impiegare visitatrici che non siano professioniste retribuite.

Art. 119.

In quelle zone d'assistenza nelle quali se ne presenti la necessità i Comitati di patronato, quando abbiano mezzi all'uopo disponibili, possono essere, a loro richiesta, autorizzati dall'Opera nazionale a nominare speciali agenti di protezione dell'infanzia, scelti tra persone d'ineccepibile condotta morale, discrete, fidate e capaci, con l'incarico di coadiuvare e assistere i patroni nell'esercizio delle loro attribuzioni, specie per quanto riguarda la segnalazione e il collocamento dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati, la vigilanza sui minori di quattordici anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, la protezione dei fanciulli maltrattati e la vigilanza sull'applicazione degli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge.

Le norme relative alla nomina, alla revoca, alla disciplina, alle specifiche attribuzioni e al trattamento economico dei detti agenti sono stabilite dai singoli Comitati di patronato e approvate dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale.

Art. 120.

Gli agenti di protezione dell'infanzia nominati dai Comitati di patronato, quando posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1909, n. 666, sono riconosciuti, con speciale decreto del Prefetto della provincia, come agenti di pubblica sicurezza, e prestano, come tali, giuramento dinanzi al Pretore.

Il Prefetto può sempre revocare il decreto di riconoscimento degli agenti, ogni qualvolta venga a mancare in essi taluno dei prescritti requisiti.

TITOLO IV.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E ASSISTENZA.

Capo I.

Donne e minorenni aventi titolo per la protezione e l'assistenza.

Art. 121.

Sono ammesse alle forme di assistenza e protezione della maternità, previste dalla legge e dal presente regolamento:

1° le gestanti e madri nubili o vedove, abbandonate o prive di sufficienti risorse;

2° ogni gestante o madre legittimamente coniugata, che sia stata abbandonata dal marito, oppure abbia il marito degente in un istituto di cura, o ricoverato in un istituto di beneficenza, o detenuto in carcere, o in condizioni che non gli consentano di provvedere al mantenimento della famiglia.

Possono essere ammesse all'assistenza soltanto quelle madri che allevino direttamente i rispettivi bambini: salvo che si tratti di donna riconosciuta fisicamente incapace di allattare, oppure ragioni d'indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d'ambiente o motivi d'ordine morale esigano la separazione del bambino dalla madre.

Art. 122.

Sono ammessi alle forme di assistenza e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, previste dalla legge e dal presente regolamento: i bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, figli di genitori che non possano prestar loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento; i fanciulli di qualsiasi età, appartenenti a famiglie bisognose, ed in ispecie quelli che, per l'indigenza dei genitori o ascendenti, o per altra causa, si trovino esposti all'abbandono; i fanciulli reputati esposti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento generale 16 dicembre 1923, n. 2900.

Sono inoltre segnatamente ammessi alle forme di assistenza e protezione, sino a quando non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età:

1° i minorenni i cui genitori siano irreperibili, degenti in un istituto di cura o di beneficenza, o detenuti in carcere;

2° gli orfani di entrambi i genitori, appartenenti a famiglie bisognose, e quelli che abbiano perduto soltanto il padre o la madre, quando il genitore superstite sia fisicamente, o moralmente o economicamente incapace a provvedere alla loro assistenza;

3° i minorenni dimessi dagl'istituti di beneficenza e assistenza e privi di parenti tenuti a provvedere al loro mantenimento e in grado di farlo;

4° i minorenni, i cui genitori o tutori siano incorsi rispettivamente nella perdita della patria potestà, o nella decadenza dall'ufficio di tutore, finchè non sia stato provveduto alla loro tutela;

5° i minorenni maltrattati e quelli i cui genitori, per oziosità, o vagabondaggio, o qualsiasi altra causa, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino;

6° i minorenni fisicamente o psichicamente anormali;

7° i minorenni discoli, oziosi, vagabondi, o dediti alla mendicità o alla prostituzione, e quelli inquisiti, o condannati o liberati dal carcere.

Capo II.

Servizi di protezione e assistenza durante la gestazione, il parto e il puerperio.

Art. 123.

In ogni comune ove siano medici specializzati in ostetricia dev'essere istituito, a cura dei Comitati di patronato ed a spese dell'Opera nazionale, quando il comune o altro ente conceda gratuitamente locali idonei all'uopo, un ambulatorio per la sorveglianza igienica delle donne gestanti, specie nei riguardi delle malattie sociali, e per la cura delle complicazioni e anomalie della gravidanza, pericolose per la madre ed il bambino. All'ambulatorio è possibilmente annessa una guardia ostetrica per il pronto soccorso in ogni forma di accidenti ostetrici.

Possono essere istituiti ambulatori ostetrici, con compiti più ristretti, anche nei comuni mancanti di sanitari specializzati, quando sia possibile assicurare il regolare funzionamento di tali ambulatori, mediante il servizio periodico di medici specializzati residenti in vicine località.

Dove manchi l'ambulatorio, il servizio di consultazione ostetrica è fatto, in locali che siano all'uopo assegnati dal comune, da un medico condotto, coadiuvato da una o più levatrici.

In ogni provincia gli ambulatori ostetrici sono riuniti dal Consiglio direttivo della federazione provinciale in uno o più gruppi, ciascuno dei quali è dal Consiglio stesso coordinato, mediante speciali accordi approvati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, ad un asilo od istituto di maternità e ad una mutualità materna.

L'Opera nazionale provvede gradatamente perchè un asilo di maternità ed una mutualità materna funzionino in ognuno dei comuni più importanti, ed almeno in ogni capoluogo di corcondario.

L'asilo e la mutualità, insieme al gruppo di ambulatori ad essi coordinato, costituiscono un centro di assistenza materna, posto sotto la direzione e il controllo del Consiglio direttivo della federazione provinciale.

Art. 124.

Per l'organizzazione dei centri di assistenza materna, l'Opera nazionale può promuovere, a norma dell'art. 48 del presente regolamento, la riforma degli statuti, il raggruppamento e la fusione degl'istituti ed ospizi di maternità preesistenti, nonchè la trasformazione, a favore degl'istituti ed ospizi medesimi, degli scopi delle opere pie per sussidi alle puerpere, di quelle per baliatico e di altre istituzioni affini, in quanto, non rispondendo più tali istituzioni al nuovo indirizzo dell'assistenza, si debba ritenere cessato il loro fine.

Art. 125.

Le levatrici devono adoperarsi, perchè le donne bisognose, da esse visitate, si assoggettino periodicamente, nel corso della gravidanza, all'esame dei sanitari specializzati addetti all'ambulatorio ostetrico, ove questo funzioni nel comune, e, in mancanza, all'esame del medico condotto, e devono eseguire le istruzioni che, per il trattamento dei singoli casi, ricevano dai sanitari medesimi.

Il medico condotto, in tutti i casi in cui riscontri anomalie, o malattie che esigano cure non applicabili nei piccoli centri, avvia la donna gestante all'ambulatorio ostetrico più vicino e promuove, per l'assistenza della medesima, i necessari provvedimenti del locale Comitato di patronato.

Art. 126.

Salvo i casi d'urgenza, prima di ammettere all'assistenza una donna che si presenti spontaneamente, o venga segnalata da un medico condotto o da una levatrice, il Comitato di patronato accerta se essa si trovi nelle condizioni previste dall'art. 121 del presente regolamento, assumendo all'uopo, ove ne sia il caso, apposite informazioni per mezzo delle locali autorità di pubblica sicurezza e delle visitatrici dipendenti dal Comitato stesso.

Art. 127.

Ai sanitari dell'ambulatorio ostetrico spetta il compito di esaminare periodicamente e accuratamente ogni donna indirizzata all'ambulatorio dai patroni, o da un medico con-

dotto o da una levatrice locale, per rilevarne le eventuali irregolarità e malattie e darle consigli e prescrizioni.

I detti sanitari debbono in particolar modo rilevare a tempo e curare le malattie che possano trasmettersi dalla madre al bambino, durante la gravidanza e il parto o dopo la nascita.

Secondo i risultati dell'esame, da trascrivere su apposita scheda, il direttore dell'ambulatorio affida la donna, con le necessarie istruzioni, ad una levatrice del luogo della sua residenza, oppure ne promuove, per mezzo del locale Comitato di patronato, il ricovero nell'asilo di maternità o in altro idoneo istituto.

Deve essere sempre disposto il ricovero in un istituto, quando si tratti di donna nubile o vedova, abbandonata o priva di abitazione, oppure quando l'ambiente domestico, per motivi igienici o morali, non si presti ad una regolare assistenza.

Art. 128.

Ad ogni donna, per la quale dai sanitari dell'ambulatorio ostetrico sia ritenuta sufficiente l'assistenza a domicilio, è rimesso un foglio con dettagliate istruzioni circa le cure igienico-dietetiche e mediche da praticare, nel caso specifico, durante la gestazione e il parto, l'igiene del neonato, i doveri della maternità, la pratica dell'allattamento, la vaccinazione, le malattie infettive dei bambini, la dentizione e la prevenzione della tubercolosi.

Una visitatrice addetta all'ambulatorio ostetrico o al locale Comitato di patronato visita periodicamente a domicilio la gestante, spiega a viva voce la portata delle istruzioni suaccennate, controlla l'osservanza di tali istruzioni da parte dell'assistita e della levatrice alla quale essa è affidata, presta tutte le altre forme di assistenza materiale e morale previste dall'art. 118 del presente regolamento.

Quando ne sia il caso e non provvedano, all'uopo, istituzioni locali di assistenza, il Comitato di patronato può assegnare sussidi in danaro alla donna assistita a domicilio e somministrarle, per mezzo della visitatrice, alimenti, biancheria, medicine, materiale asettico e un corredino per il nascituro. Ove occorra, inoltre, si adopera, perchè la donna trovi, fuori di casa, o a domicilio, un lavoro remunerativo e compatibile col suo stato di gestazione.

Su proposta della visitatrice, l'assistita può anche essere ammessa dal Comitato di patronato ad un refettorio materno.

Qualora si presenti la necessità dell'intervento del medico a domicilio, la levatrice o la visitatrice ne informa immediatamente la guardia ostetrica, o, in mancanza di essa, il direttore dell'ambulatorio ostetrico, o il medico condotto.

Art. 129.

L'asilo di maternità deve accogliere, in seguito a richiesta del Comitato di patronato, qualunque donna in istato di gravidanza accertata, in qualunque periodo della gestazione, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti e alle condizioni sociali di essa.

Alle donne di cui non sia comprovata la povertà deve essere richiesto un contributo alle spese d'assistenza, in misura proporzionata alle loro condizioni economiche.

Nell'asilo le ricoverate devono trovare, oltre ad un'amorevole assistenza sanitaria, anche una guida morale e consigli pratici per la loro sistemazione all'epoca del licenziamento. Durante la gestazione devono essere occupate in lavori di facile esecuzione e per esse redditizi, in laboratori interni o annessi all'istituto, e devono inoltre attendere alla preparazione dei corredini per le loro creature.

All'asilo devono essere annesse speciali sezioni per la cura delle malattie sessuali e delle complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio.

Tutti quelli che in qualunque forma prestino la loro opera in asili di maternità sono tenuti ad osservare il segreto sulle donne in essi ricoverate, ed, in caso di rivelazione, sono soggetti alle pene stabilite dal Codice penale.

Art. 130.

La madre, che sia già ricoverata nell'asilo di maternità e allatti il proprio bambino, può essere, a sua richiesta, trattenuta nell'istituto sino a quando non riesca a trovare una sistemazione che le consenta di continuare, dopo il licenziamento dall'asilo, anche se lavori fuori di casa, l'allattamento e l'allevamento diretto del bambino.

Per facilitare tale sistemazione, l'Opera nazionale incoraggia, con sovvenzioni, quelle istituzioni che si propongano l'assistenza della madre e del figlio, in modo da evitarne la separazione almeno sino all'età di tre anni.

Art. 131.

I patroni debbono adoperarsi, perchè alle donne comunque occupate in opifici o laboratori industriali o stabilimenti commerciali, o impiegate nel lavoro a domicilio, sia consentito nei singoli casi dai proprietari, gerenti o direttori delle aziende da cui esse dipendono di astenersi dal lavoro durante l'ultimo mese della gravidanza, di prolungare il riposo per un mese dopo il parto, anche nei casi in cui questo secondo periodo di riposo non sia obbligatorio a norma delle leggi in vigore, e di riprendere, dopo il puerperio, il posto già occupato nell'opificio, laboratorio o stabilimento.

Durante i detti periodi di riposo il locale Comitato di patronato può concedere alle donne, che non siano socie effettive di una mutualità materna, sussidi in denaro o in natura, oltre a qualsiasi altra prestazione d'assistenza prevista dal presente regolamento.

Capo III.

Servizi di aiuto materno e di profilassi sanitaria e assistenza della prima infanzia.

Art. 132.

Ogni Comitato di patronato deve organizzare nella rispettiva zona d'assistenza, in locali che il Comune o altro ente fornisca gratuitamente, un consultorio per lattanti e divezzi sino al terzo anno di età, con un servizio di assistenti visitatrici, per la sorveglianza igienico-dietetica dei bambini, la cura delle forme morbose infantili, curabili ambulatoriamente e non contagiose, l'educazione igienica delle madri e la propaganda a favore dell'allattamento materno.

La direzione del consultorio dev'essere affidata ad un medico specializzato in pediatria e, dove non vi siano specializzati, all'ufficiale sanitario del comune.

Il Comitato è esonerato dall'obbligo predetto, quando esista già nella zona un consultorio istituito da privati o da enti pubblici, riconosciuto idoneo dall'Opera nazionale e opportunamente coordinato alle altre opere d'assistenza della maternità e dell'infanzia.

In tal caso il consultorio preesistente deve seguire, per quanto riguarda il suo funzionamento, le norme prescritte dal presente regolamento e le istruzioni del locale Comitato di patronato.

I Comitati di patronato possono fornire gratuitamente a quei consultori che dispongano d'insufficienti risorse la bilancio pesa bambini e quanto altro fosse necessario per il loro regolare funzionamento.

Art. 133.

Ogni consultorio per lattanti e divezzi è collegato ad un centro di assistenza materna.

Al consultorio devono essere possibilmente annessi, o almeno coordinati, un dispensario di latte, una cucina infantile, per la distribuzione di alimenti già confezionati per i bambini divezzi, ed un refettorio materno.

Per integrare l'organizzazione del servizio di aiuto materno, possono essere presi accordi tra vari Comitati di patronato, perchè, dove manchino e si rendano necessari, vengano istituiti presepi e laboratori nidi, asili per il ricovero permanente di lattanti e divezzi sino al terzo anno di età, che non possano essere allevati dalle madri, alberghi materni, per le madri prive di abitazione, che allevino direttamente i rispettivi bambini.

Art. 134.

Al consultorio per lattanti e divezzi organizzato dal Comitato di patronato devono essere ammessi gratuitamente tutti i bambini della zona di assistenza, presentati dalle rispettive madri, senza riguardo alle condizioni economiche e sociali delle madri medesime.

Per ogni bambino ammesso al consultorio è redatta una scheda, ove sono indicati, oltre alle generalità del bambino, i dati somatici e funzionali più importanti all'atto della presentazione e quelli più essenziali di anamnesi personale e famigliare, le condizioni della gravidanza e del parto, il modo e la durata dell'allattamento, le variazioni del peso del bambino nel primo anno di età e le notizie relative ai risultati delle visite e alla tenuta del bambino.

Un'assistente visitatrice assiste alle visite presso il consultorio, coadiuva il medico e visita periodicamente il bambino a domicilio, per controllare le informazioni fornite dalla madre, accertare le condizioni ambientali, vigilare sulla tenuta del bambino in casa e sull'esatta esecuzione delle prescrizioni igienico-dietetiche e sanitarie del medico del consultorio, prestare, ove occorra, le necessarie cure al bambino infermo e accompagnarlo, ove ne sia il caso, in un ospedale.

La frequenza delle visite dell'assistente visitatrice varia secondo le condizioni del bambino e la diligenza e capacità della madre.

L'incarico di vigilare sulla madre e sul bambino dev'essere possibilmente affidato alla visitatrice che ha avuto cura della madre durante la gestazione, quando si tratti d'una donna già ammessa all'ambulatorio ostetrico.

Art. 135.

Il Comitato di patronato, in quanto non provvedano istituzioni locali, può somministrare alle madri bisognose, su proposta delle visitatrici addette al consultorio, corredini, culle, vaschette da bagno, indumenti per i divezzi, medicinali ed altri oggetti per l'assistenza del bambino.

La somministrazione è fatta, per incarico del Comitato, dalle visitatrici.

Il Comitato di patronato, su proposta del direttore del consultorio o della visitatrice, può assegnare speciali premi d'incoraggiamento alle madri che frequentino con assiduità il consultorio e dimostrino particolare diligenza e amorevolezza nell'allattamento o allevamento del bambino, seguendo esattamente le prescrizioni del medico e i consigli della visitatrice.

Nell'assegnazione del premio devesi tener conto delle condizioni del bambino all'atto della sua presentazione al consultorio e del miglioramento da esso conseguito in seguito all'allattamento o allevamento materno.

Quando le condizioni della madre o del bambino lo esigano e si tratti di madre bisognosa o abbandonata, ai sensi dell'art. 121 del presente regolamento, il direttore del consultorio promuove dal Comitato di patronato l'ammissione della madre al refettorio materno e del bambino al dispensario di latte o alla cucina infantile.

Nei casi d'urgenza il direttore del consultorio provvede direttamente all'ammissione, salvo ad informarne subito dopo il Comitato.

Art. 136.

Tenuto conto delle particolari circostanze e nei limiti dei posti disponibili, i patroni possono disporre, nei congrui casi, a norma dell'art. 14 della legge, l'ammissione della madre e del bambino in un laboratorio nido o in un albergo materno, o l'ammissione del solo bambino in un presepe o in un asilo per lattanti e divezzi o in un preventorio.

La separazione permanente del bambino dalla madre, mediante il suo ricovero in un asilo per lattanti o divezzi non può essere consentita che in casi assolutamente eccezionali, quando non sia possibile l'allattamento al seno materno, o si tratti di divezzo, e ragioni d'indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d'ambiente o motivi d'ordine morale consiglino tale separazione.

Art. 137.

Allo scopo di favorire l'allattamento materno ed assicurare la protezione igienica del figlio dell'operaia durante le ore di lavoro della madre, i Consigli direttivi delle federazioni provinciali e i Comitati di patronato devono svolgere un'azione intesa ad ottenere, possibilmente, che in ogni stabilimento ove lavorino almeno cinquanta donne di età superiore ai quindici anni compiuti venga istituito, col contributo degli industriali, delle stesse operaie e dell'Opera nazionale, un asilo nido per i bambini lattanti e divezzi sino a tre anni, organizzato in maniera da garentire una completa vigilanza igienico-sanitaria dei bambini medesimi.

Debbono inoltre promuovere in ogni centro industriale l'istituzione di un asilo-nido aperto ai figli di tutte le donne costrette per qualsiasi genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed ubicato in modo che le madri possano agevolmente e senza perdita di tempo recarvisi per l'allattamento.

Resta ferma l'applicazione delle norme della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, concernenti i riposi da concedere alle madri nutrici e le camere di allattamento, e rimane del pari salvo l'esercizio della vigilanza spettante in questa materia agli ispettori dell'industria e del lavoro, ai quali i patroni devono segnalare ogni trasgressione di cui vengano a conoscenza.

Ove non si addivenga all'istituzione dell'asilo nido, i Comitati di patronato devono esigere che sia istituita in ogni stabilimento industriale almeno la camera di allattamento prescritta dalla legge.

Art. 138.

I patroni, anche per mezzo di appositi uffici di collocamento, debbono adoperarsi, perchè le madri nutrici disoccupate siano collocate al lavoro, e possibilmente a domicilio nei casi in cui non vi sia modo di ammettere contemporaneamente il bambino in un asilo-nido, o si tratti di donna con altri bambini oltre al poppante.

Qualora non riesca possibile la sistemazione a domicilio, le madri debbono essere preferibilmente collocate in laboratori nidi o in stabilimenti che provvedano all'assistenza del bambino durante le ore di lavoro della madre.

I Comitati di patronato possono promuovere l'organizzazione di posti d'avviamento al lavoro, presso gli asili-nido, per addestrare le madri nutrici, prive di mestiere, in lavori adatti alle esigenze del mercato locale ed agevolarne così il collocamento.

Art. 139.

I patroni e le visitatrici addette ai Comitati di patronato debbono svolgere un'opera di amorevole persuasione, per indurre ogni madre nubile ammessa all'assistenza a riconoscere il figlio o a chiederne la legittimazione per decreto Reale, e debbono inoltre agire cautamente, per ottenere, quando ciò sia possibile, che il padre del bambino assistito aderisca a legittimare la sua unione con la donna, o a corrispondere a questa un congruo assegno alimentare.

Ove tali iniziative conducano ad un risultato favorevole, i patroni debbono occuparsi, quando occorra, delle pratiche amministrative per il riconoscimento o la legittimazione del figlio, o per la celebrazione del matrimonio.

Qualora ne ricorra l'opportunità, i patroni debbono procurare alla madre nubile e al figlio il patrocinio legale necessario per l'azione di dichiarazione di paternità o per l'azione diretta a conseguire l'assegnazione degli alimenti nei casi previsti dal Codice civile.

Capo IV.

Profilassi antitubercolare dell'infanzia.

Art. 140.

L'Opera nazionale, integrando le iniziative delle provincie, dei comuni e dei consorzi antitubercolari e delle altre pubbliche istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, istituisce e sovvenziona, dove manchi o sia deficiente l'opera di profilassi contro la tubercolosi infantile, dispensari antitubercolari, preventori infantili, colonie marine e montane, ospizi marini, stazioni elioterapiche, colonie di vacanze, asili profilattici ed altri idonei istituti. Promuove inoltre, per mezzo dei Prefetti, l'intervento dei medici provinciali, quando esso si manifesti necessario per garentire la rigorosa applicazione del regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, e si adopera, d'intesa con le autorità scolastiche e comunali, perchè, a norma del citato regolamento, vengano istituite, dove se ne presenti la necessità, ed eventualmente col suo contributo, classi e scuole all'aperto, per fanciulli gracili e predisposti alla tubercolosi, e perchè i servizi di vigilanza e assistenza medico-scolastica siano integrati in ogni Comune, in modo da assicurare, oltre all'igiene dei locali e alla difesa della collettività degli scolari contro le malattie trasmissibili, anche l'igiene fisica e quella del lavoro intellettuale dei singoli scolari.

Art. 141.

Le classi e scuole all'aperto, istituite col contributo finanziario dell'Opera nazionale, debbono aver sede in località riconosciute idonee dalla Giunta esecutiva ed essere ordinate secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 142.

L'Opera nazionale può contribuire alle spese per i servizi di vigilanza e assistenza medico-scolastica in quei comuni e in quelle scuole in cui le norme ordinatrici di tali servizi: 1° comprendano esplicitamente tra i compiti del medico scolastico quelli di vigilare sull'igiene del corpo, del vestiario e dell'alimentazione dei singoli scolari, determinare, d'accordo coi maestri, gli orari e la distribuzione del lavoro intellettuale, controllare i risultati dell'educazione fisica, promuovere speciali provvedimenti nei riguardi degli scolari gracili, infermi o anormali psichici; 2° prescrivano la compilazione di schede individuali, circa le condizioni fisiche e psichiche e le attitudini dei singoli scolari; 3° stabiliscano l'impiego di assistenti scolastiche, con l'incarico di assistere il medico nelle visite, compilare e tenere al corrente le schede sanitarie, impartire nozioni pratiche d'igiene, vigilare sulla nettezza degli scolari, visitarli a domicilio, segnalare al medico gli scolari bisognosi d'una vigilanza sanitaria continuativa e di uno speciale trattamento, o che presentino segni sospetti di malattie infettive o diffusive.

Art. 143.

Ogni dispensario antitubercolare, istituito per iniziativa dell'Opera nazionale, delle provincie, dei comuni, dei consorzi o di altre istituzioni pubbliche, deve disporre di una o più assistenti visitatrici che si occupino anche della profilassi antitubercolare dell'infanzia.

Le dette visitatrici devono compiere, anche mediante visite domiciliari, caute indagini circa le condizioni ambientali e famigliari dei tubercolotici ammessi al dispensario, allo scopo di ricercare ed avviare al dispensario medesimo i fanciulli conviventi coi tubercolotici, e, se trattisi di bambini lattanti, anche le rispettive madri.

Parimenti le visitatrici addette ai consultori per lattanti debbono avviare al più vicino dispensario antitubercolare le madri e i bambini infetti o sospetti di tubercolosi o esposti al contagio perchè conviventi con tubercolotici.

In ognuno dei casi previsti nei precedenti commi il direttore del dispensario antitubercolare compie gli opportuni accertamenti diagnostici e ne comunica i risultati, insieme alle notizie raccolte dalle visitatrici, al locale Comitato di patronato, proponendo i provvedimenti di assistenza che ritenga più idonei.

In caso d'urgenza, e specie quando trattisi dell'allontanamento di un fanciullo sano dall'ambiente infetto, il direttore del dispensario provvede direttamente all'assistenza, salvo ad informarne subito dopo il Comitato.

Art. 144.

I fanciulli ancora immuni, ma coabitanti con tubercolotici, o affetti da forme tubercolari latenti, chiuse, localizzate e non contagiose, devono essere indirizzati ai preventori, o alle colonie profilattiche, o agli ospizi marini.

Quelli non ancora malati possono anche essere collocati presso famiglie abitanti in campagna, sotto la continua vigilanza dei patroni e delle assistenti visitatrici.

Quando il lattante e la madre esposti al contagio siano immuni, l'assistenza dev'essere attuata in maniera da non separare il bambino dalla madre, provvedendo, ove particolari ragioni non vi si oppongano, all'immediato allontanamento dell'uno e dell'altra dall'ambiente infetto e al loro collocamento in un ambiente sano, possibilmente in campagna: salvo ad apprestare alla madre la necessaria assistenza economica e, quando essa sia predisposta alla tubercolosi, anche le opportune cure profilattiche, eventualmente con l'invio in una colonia marina o montana.

Qualora non si possa provvedere al contemporaneo allontanamento del bambino lattante e della madre dall'ambiente infetto, o all'isolamento del malato con essi coabitante, op

pure la madre sia affetta da tubercolosi, il Comitato di patronato cura il ricovero del bambino, sin dalla nascita e non oltre il quindicesimo giorno di vita, in un preventorio per lattanti.

Il ricovero si può effettuare anche dopo il quindicesimo giorno, quando l'esame clinico e biologico stabilisca l'immunità del bambino.

Raggiunto il terzo anno di età, il bambino deve essere trasferito in un reparto o in un preventorio per l'età prescolastica.

I fanciulli riconosciuti affetti da forme tubercolari mediche o chirurgiche, debbono essere avviati ai sanatori od ospedali e, se affetti da tubercolosi aperta contagiosa, ricoverati in appositi padiglioni.

Quando non sia possibile l'allontanamento del fanciullo dalla famiglia, il Comitato di patronato deve provvedere, col concorso del dispensario antitubercolare e delle visitatrici, all'assistenza del fanciullo medesimo nell'ambito familiare.

Art. 145.

Prima di provvedere al collocamento di un fanciullo presso una determinata famiglia, a norma del primo comma del precedente articolo 135, il Comitato di patronato deve accertare le condizioni sanitarie e morali della famiglia medesima, incaricando un'assistente visitatrice di provvedere ad una visita domiciliare ed assumendo, inoltre, informazioni per mezzo del medico condotto e delle autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui la famiglia risiede.

Il medico condotto ha l'obbligo di prestare la necessaria assistenza sanitaria ai fanciulli collocati, a norma dell'articolo citato, presso famiglie del Comune e di curare che i bambini stessi vengano ogni mese presentati al dispensario antitubercolare.

Art. 146.

I fanciulli ricoverati nei preventori debbono rimanervi almeno sino a quando, in seguito alla guarigione, o all'isolamento, o alla morte dei tubercolotici coi quali essi convivevano prima del ricovero, sia possibile, senza pericolo di contagio, il loro ritorno nell'ambito famigliare.

Art. 147.

I medici scolastici e le assistenti visitatrici debbono segnalare al locale Comitato di patronato, per l'assistenza nell'ambito familiare o per l'avviamento alle colonie marine o montane, alle stazioni elioterapiche, agli asili profilattici, agli ospizi marini, o ad altre opere di prevenzione, i fanciulli gracili, anemici, linfatici, rachitici, scrofolosi, o comunque predisposti alla tubercolosi.

Per queste categorie di fanciulli il Comitato di patronato deve a sua volta promuovere l'istituzione di scuole all'aperto, provocando, nei congrui casi, l'applicazione dell'art. 19 del regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.

Art. 148.

Allo scopo di rendere più facile ed efficace l'assistenza profilattica dei bambini da collocare, a norma dell'art. 144, presso famiglie, i Consigli direttivi delle federazioni provinciali possono promuovere, in quelle località rurali in cui le condizioni sanitarie e l'educazione igienica della popolazione lo consentano, l'organizzazione di centri di allevamento per i detti bambini, e specialmente per i lattanti, sotto la direzione sanitaria e il controllo del direttore del più vicino dispensario antitubercolare.

I bambini collocati nei detti centri debbono essere affidati ad allevatrici sane e intelligenti, e posti sotto la quotidiana sorveglianza di un'assistente visitatrice d'igiene materna e infantile, la quale deve curare che essi vengano presentati ogni mese al dispensario antitubercolare e deve inoltre sollecitamente riferire al medico del dispensario tutte le anomalie che si possano verificare.

CAPO V.

Protezione fisica e morale dei fanciulli di età prescolastica e scolastica.

Art. 149.

Allo scopo di assicurare, in tutti i casi, l'assistenza del fanciullo nell'età prescolastica e scolastica, i Comitati di patronato: 1° provvedono, d'accordo coi Comuni e coi Consigli di sezione dell'Ente Nazionale per l'Educazione fisica, istituito con R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, all'organizzazione di corsi differenziali di educazione fisica, fondati su rigorosi criteri di valutazione fisica individuale, per gli alunni deboli e gracili delle scuole elementari pubbliche, degl'istituti medi, regi o pareggiati, e di scuola privata o paterna, e specialmente per quelli che debbono essere dispensati dalle ordinarie esercitazioni e prove di educazione fisica, a norma dell'art. 39 del regolamento 18 settembre 1924, n. 1531; 2° promuovono la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, per la custodia dei bambini dai tre ai sei anni, durante le ore di lavoro dei genitori, e l'educazione fisica, morale, intellettuale ed estetica dei bambini medesimi, secondo il programma stabilito dall'art. 26 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, delle leggi sull'istruzione elementare; 3° integrano, ove occorra, le iniziative assunte dai patronati scolastici, dai Comuni e dai circoli di mutualità scolastica, a norma degli articoli 199, 203 e 208 del citato testo unico, per quanto concerne l'istituzione della refezione scolastica a favore degli alunni poveri degli asili infantili e delle scuole elementari, l'incremento dell'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive.

Art. 150.

I Comitati di patronato assumono tutte quelle iniziative che valgano ad assicurare l'assistenza e la protezione del fanciullo nell'officina e nel laboratorio, e particolarmente ad evitare che esso venga impiegato prematuramente nel lavoro e sottoposto a fatiche sproporzionate alla sua resistenza fisica.

A tal uopo, i Comitati e i singoli patroni, agendo, ove ne sia il caso, d'accordo con le associazioni sindacali di lavoratori, legalmente riconosciute, si adoperano perchè siano rigorosamente osservate dai datori di lavoro e dai loro incaricati le norme delle leggi 10 novembre 1907, n. 188, e 26 agosto 1916, n. 886, dei regolamenti 14 giugno 1909, n. 422, e 6 agosto 1916, n. 1136, e dei Regi decreti-legge 15 marzo 1923, nn. 692 e 748 e tutte le altre disposizioni di leggi e regolamenti sul lavoro concernenti l'età minima e il grado di istruzione necessario per l'ammissione dei fanciulli al lavoro, la esclusione dei fanciulli dai lavori pericolosi, faticosi, o insalubri, il divieto del lavoro notturno, la durata massima del lavoro, l'igiene dei locali di lavoro, l'osservanza delle prescrizioni relative all'istruzione obbligatoria per i fanciulli impiegati nei lavori industriali.

Nell'esercizio di tali attribuzioni i Comitati e i patroni possono richiedere, ove occorra, l'intervento e l'assistenza degl'ispettori dell'industria e del lavoro, ai quali devono segnalare tutti quei fatti che costituiscano contravvenzione

alle norme sopra citate: salva la denunzia all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 10 (n. 5) della legge, ove ne sia il caso.

Art. 151.

Le disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 23 della legge non si riferiscono al caso in cui la somministrazione e l'uso del vino o di altra bevanda alcoolica siano autorizzati da prescrizione medica e per specifici motivi sanitari, nei riguardi di determinati adolescenti.

Art. 152.

Il divieto stabilito nel primo comma dell'art. 24 della legge si estende alla vendita e somministrazione di sigari e sigarette e di tabacco in foglia o trinciato, o comunque adatto ad essere fumato o annusato.

Art. 153.

Qualora una rivendita di tabacchi contravvenga abitualmente al divieto di cui nell'art. 24 della legge, il locale Comitato di patronato ha l'obbligo di segnalarla, per mezzo dell'Opera nazionale, al Ministero delle finanze, per l'eventuale revoca della licenza.

Art. 154.

Alla domanda della licenza, prevista dall'art. 37 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, per pubbliche rappresentazioni da dare nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazione di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendono parte alle rappresentazioni.

Art. 155.

L'autorizzazione all'impiego di uno più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, a norma dell'art. 21 (terzo comma) della legge, può essere concessa dal prefetto o sottoprefetto solo quando sia stato accertato: che la preparazione e lo svolgimento delle scene nelle quali s'intende impiegare i fanciulli non debbano aver luogo in ore avanzate della notte, nè in località insalubri o pericolose, che l'opera da prestare, per la sua qualità e la durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da potere danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.

Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il prefetto o sottoprefetto deve promuovere su di essa il parere del Comitato di patronato della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione.

Il Comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronunzia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione, per garentire la salute e la moralità dei fanciulli.

Art. 156.

L'Opera nazionale designerà sei nomi di madri di famiglia, tra cui il Ministro per l'interno nominerà quella che, in rappresentanza dell'Opera stessa, verrà chiamata a far parte della commissione di revisione cinematografica di cui all'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato con R. decreto 18 settembre 1924, n. 1682.

L'Opera nazionale potrà inoltre presentare al Ministro per l'interno proposta di nomi, per le nomine delle madri di famiglia in ciascuna delle commissioni di cui all'art. 9 del citato regolamento.

Art. 157.

Ferme restando le limitazioni di carattere generale stabilite dall'art. 3 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, i fanciulli e adolescenti dell'uno e dell'altro sesso debbono essere esclusi dagli spettacoli cinematografici che rientrino nel genere passionale o poliziesco, o che, a giudizio della Commissione di revisione, possano comunque sovraeccitare le passioni e corrompere, con la forza della suggestione, gli animi giovanili.

Sono da ritenere particolarmente adatte a rappresentazioni per fanciulli e adolescenti le pellicole cinematografiche, le quali riproducano opere d'arte, città, paesaggi, storie e costumi di popoli, fatti della storia naturale, fenomeni ed esperimenti scientifici, lavorazioni agricole, impianti ed esercizi industriali, o che abbiano soggetti e scene tendenti ad esaltare le virtù civili e religiose, la santità del focolare domestico, gli affetti famigliari, l'amor materno, lo spirito di sacrifizio, gli atti di eroismo, e possano infondere gaiezza, bontà, forza e coraggio.

Art. 158.

Il Ministero dell'interno comunica mensilmente all'Opera nazionale un elenco delle pellicole cinematografiche, per le quali sia stato concesso nel mese precedente il *nulla osta* per la rappresentazione in pubblico, indicando per ciascuna di esse se la Commissione di revisione abbia deciso che i fanciulli e adolescenti dell'uno e dell'altro sesso possano assistere alla relativa rappresentazione.

L'Opera nazionale deve, a sua volta, segnalare al Ministero dell'interno, a norma dell'art. 14 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, le pellicole che, agli effetti dell'articolo 22 della legge, dovrebbero, a suo avviso, essere sottoposte ad una revisione straordinaria dinnanzi alla Commissione di appello, anche se tali pellicole siano già munite di *nulla osta* per la rappresentazione.

Art. 159.

L'autorità competente, prima di concedere la licenza, prescritta dall'art. 65 della legge di pubblica sicurezza, per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, deve accertare rigorosamente che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della Commissione di revisione, debbano essere esclusi i fanciulli e adolescenti, venga in modo chiaro e ben visibile annunziata tale esclusione con la formola seguente:

« Allo spettacolo non sono ammessi coloro che non hanno compiuti i quindici anni (art. 22 legge 10 dicembre 1925, n. 2277) ».

Art. 160.

Gli agenti di protezione dell'infanzia hanno il diritto di accedere nei locali ove si danno le pubbliche rappresentazioni di cui nell'art. 21 della legge, per accertare la rigorosa applicazione del citato articolo 21 e del successivo articolo 22 della legge e denunziare le eventuali trasgressioni alle autorità competenti.

Art. 161.

A carico dei concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano alle disposizioni dell'art 22 della legge e incorrano nelle sanzioni indicate nel secondo

comma dello stesso articolo, resta salva, quando ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli articoli 3 e 4 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 162.

La esclusione e i divieti previsti negli articoli 22, 23 e 24 (primo comma) della legge concernono i fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

Agli effetti dell'art. 22, si presumono di età inferiore ai quindici anni, salvo prova contraria, i fanciulli e adolescenti che abbiano una statura non superiore ad un metro e cinquanta centimetri.

Per l'applicazione degli articoli 23 (secondo comma) e 24 (primo comma), si ha riguardo all'età apparente del fanciullo o dell'adolescente, salvo prova contraria.

CAPO VI.

Assistenza degli anormali fisici e psichici.

Art. 163.

I Consigli direttivi delle federazioni provinciali devono curare che, col concorso delle locali istituzioni di assistenza e con l'eventuale contributo dell'Opera nazionale, siano organizzati nelle rispettive provincie: 1° ambulatorî, diretti da medici specializzati in neuropsichiatria infantile, possibilmente collegati con consultori otoringorinoiatrici ed oculistici, per l'accertamento diagnostico dei fanciulli e adolescenti anormali, avviati agli ambulatorî medesimi dai medici scolastici, dagl'insegnanti e dalle famiglie; 2° asili-scuole o scuole autonome, con convitto o semiconvitto, possibilmente annessi ai detti ambulatorî, per adattare, in quanto sia possibile, alla vita, e rendere così socialmente utilizzabili gli anormali psichici, e per attuare la profilassi sociale specifica contro la delinquenza minorile e contro la prostituzione, con un'assistenza integrale, estesa, mediante l'opera del medico specializzato o delle visitatrici, anche nell'ambito famigliare degli assistiti.

Art. 164.

I Comitati di patronato, d'intesa con le locali autorità scolastiche e coi patronati scolastici, debbono adoperarsi, affinchè nelle scuole elementari dei rispettivi comuni vengano organizzate, con le norme di cui all'art. 211 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, delle leggi sull'istruzione elementare, classi differenziali, allo scopo di livellare possibilmente per la scuola comune gli scolari tardivi.

Vanno considerati quali scolari tardivi i falsi anormali psichici, i difettosi sensoriali, gli scolari subnormali per ragioni estrinsiche, deboli fisici per costituzione, distratti, instabili, blesi semplici, balbuzienti lievi, adenoidei, difettosi dell'udito e della vista, rinolalici.

Art. 165.

I comitati di patronato debbono avviare agli asili-scuole, o scuole autonome, in seguito a motivata proposta dei medici scolastici e degl'insegnanti, o a richiesta dei direttori degli ambulatorî neuropsichiatrici infantili o delle famiglie interessate, gli alunni che nelle classi differenziali delle scuole pubbliche, o nelle scuole private o nei detti ambulatorî siano riconosciuti, dopo un periodo di osservazione, inadattabili alla scuola comune, e cioè i veri anormali, permanenti o temporanei gravi, dell'intelligenza (deboli), del carattere (istabili ed immorali), dei sensi (sordastri), della loquela (balbuzienti, blesi balbuzienti, ipofasici, agrammatici), purchè emendabili e socialmente adattabili.

Art. 166.

Negli asili-scuole o scuole autonome l'insegnamento deve essere individualizzato ed integrato con sussidi didattici rispondenti alle speciali condizioni dei singoli alunni, dei quali, all'atto dell'ammissione, occorre accertare i precedenti ereditari e personali.

Devesi imprimere un particolare sviluppo al canto, alla musica, agli esercizi di loquela, alla ginnastica, alle lezioni di vita pratica, al lavoro manuale educativo, e al lavoro professionale conforme alle attitudini dei singoli alunni.

Nei centri urbani debbono essere aggregati agli asili-scuole o scuole autonome appositi laboratorî per l'avviamento ai mestieri più noti e più facili e a quelli i cui prodotti si diffondano più agevolmente nella regione.

Negli asili scuole o scuole autonome rurali gli alunni debbono essere esercitati nei lavori di coltivazione del giardino e in quelli agricoli.

La valutazione e classificazione di ogni singolo alunno deve essere fatta in base al suo rendimento, scolastico ed economico, di cui va presa nota nella scheda scolastica e sanitaria individuale.

Art. 167.

Gli anormali psichici accolti negli asili-scuole o scuole autonome debbono esserne dimessi e restituiti alle famiglie, quando vengano riconosciuti inadattabili, o quando siano stati preparati all'esercizio di un mestiere, o la loro incapacità sociale assoluta sia stata trasformata in capacità sociale relativa e compensabile.

Gli anormali riconosciuti in alto grado emendabili possono essere riammessi alle scuole comuni.

Art. 168.

I Comitati di patronato debbono procurare che i fanciulli e adolescenti affetti da infermità dell'apparato motore (storpi, impotenti, paralitici), o infermi sensoriali (ciechi e sordo-muti), o infermi psichici (frenastenici, riconosciuti inadattabili dopo un periodo di osservazione, epilettici, dementi cerebro-patici), quando non possano ricevere in famiglia le cure richieste dalle loro particolari condizioni, siano possibilmente ricoverati in idonei istituti.

Debbono inoltre procurare: *a*) che gli storpi suscettibili di miglioramento fisico e di istruzione professionale siano accolti in istituti, ove ciascuno di essi possa ricevere le necessarie cure chirurgiche ed ortopediche e l'avviamento ad un mestiere compatibile con la sua particolare forma d'infermità; *b*) che i ciechi e i sordo-muti i quali non presentino altre anormalità che impediscano di ottemperare all'obbligo scolastico di cui nell'art. 70 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, ricevano nelle scuole o negl'istituti la prescritta istruzione e un'appropriata educazione professionale; che i fanciulli adolescenti affetti da grave frenastenia siano internati in ospizi od istituti ove possano ricevere almeno una rudimentale educazione, fondata sull'adattamento dei sensi e dell'attenzione e sullo sviluppo di una parziale abilità al lavoro.

Art. 169.

Nei limiti di cui negli articoli 6 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, 241 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, le spese anti-

cipate dagli organi dell'Opera nazionale per l'assistenza dei fanciulli affetti da malattie mentali e dei fanciulli ciechi e sordomuti debbono essere rimborsate all'Opera medesima dalle Provincie.

CAPO VII.

Assistenza e protezione dei fanciulli abbandonati, traviati e delinquenti.

Art. 170.

I Consigli direttivi delle federazioni provinciali devono adoperarsi, perchè presso idonei istituti d'assistenza della provincia siano organizzati speciali reparti di osservazione, per l'accertamento delle condizioni fisiche, intellettuali e morali dei singoli fanciulli e adolescenti materialmente o moralmente abbandonati, traviati, inquisiti o liberati dal carcere, dei quali i Comitati di patronato della provincia assumano la protezione e l'assistenza, nei casi in cui tale accertamento si manifesti necessario od opportuno.

In ognuno di tali reparti la direzione del servizio di osservazione dev'essere affidata ad un medico, coadiuvato da assistenti visitatrici d'igiene infantile e da personale specializzato nell'insegnamento differenziale.

La classificazione dei fanciulli di età superiore ai sei anni deve esser fatta in base a rigorosi criteri psico-pedagogici. Per gli adolescenti devesi tener conto delle attitudini professionali e, se si tratti di minori traviati o delinquenti, anche del grado di emendabilità o rieducabilità.

Art. 171.

Il Comitato di patronato, quando raccolga, sia spontaneamente, sia in seguito a notizia pervenutagli per effetto dell'art. 17 della legge, un fanciullo o adolescente in istato di abbandono materiale o morale, provvede, ove lo ritenga necessario od opportuno, all'immediato ricovero di esso in un reparto di osservazione e ne accerta in pari tempo i precedenti morali e le condizioni personali, famigliari e ambientali, valendosi, all'uopo, delle informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza e dei dati raccolti nella scheda di cui all'art. 115 del presente regolamento, ove questa sia stata in precedenza compilata.

Qualora sia necessario, il Comitato può compiere un'inchiesta suppletiva, per mezzo di uno dei suoi componenti, il quale, nell'eseguire le indagini, può richiedere l'assistenza degli agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 10 (ultimo comma) della legge, ed ha facoltà di procedere ad interrogatori e contestazioni, anche presso il domicilio del fanciullo o adolescente, nel caso in cui tale domicilio sia noto.

L'interrogatorio può estenersi ai parenti, tutori e allevatori del fanciullo o adolescente, ai medici che gli abbiano prestato le loro cure, al maestro della scuola ove esso sia inscritto e a quanti possano essere ritenuti in grado di fornire utili notizie sui precedenti e sulle cause dell'abbandono.

Art. 172.

Quando dagli accertamenti compiuti, a termini dell'articolo precedente, risulti che il genitore abusi della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, il Comitato di patronato deve informarne il procuratore del Re, per i provvedimenti di cui all'art. 233 del Codice civile.

Lo stesso obbligo incombe al Comitato, in tutti i casi in cui venga a conoscenza di fatti i quali presentino gli estremi dei delitti di abbandono di fanciulli, o di maltrattamenti verso fanciulli, ai sensi degli articoli 386, 387, 390, 391 e 392 del Codice penale, o dei delitti previsti dalla legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, dagli articoli 12 e 13 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, della legge sulla emigrazione e dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 marzo 1924, n. 1207, per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, o di altri delitti o abusi a danno di minorenni, previsti e puniti dal Codice penale o da leggi speciali e perseguibili d'ufficio.

Art. 173.

Quando risulti che i genitori o il tutore del fanciullo o adolescente, per effetto di condanna penale, o in applicazione degli articoli 113 e 116 della legge di pubblica sicurezza, siano incorsi rispettivamente nella perdita dei diritti di patria potestà o di tutela, il Comitato di patronato deve curare che siano adottati dalla competente autorità giudiziaria i provvedimenti necessari per la legale rappresentanza del minore.

Art. 174.

Le iniziative indicate negli articoli 171 e 173 del presente regolamento devono essere assunte dal Comitato di patronato anche nei casi in cui gli vengano comunicate dal procuratore del Re, a norma dell'art. 20 della legge, sentenze che importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore.

Art. 175.

Nel reparto di osservazione il fanciullo o adolescente è sottoposto, per un periodo stabilito in ogni singolo caso dal direttore sanitario, ad una continua e rigorosa vigilanza, allo scopo di accertarne le particolari condizioni.

In base ai risultati dell'osservazione e alle notizie raccolte nei modi indicati nel precedente art. 171, il Comitato di patronato stabilisce la forma di collocamento definitivo del fanciullo o adolescente. Nei casi urgenti, o quando non sia possibile il preventivo ricovero in un reparto di osservazione, il Comitato può provvedere in base alle sole informazioni, assunte a termini dell'articolo ora citato.

Quando non si tratti di esposto, o di orfano di entrambi i genitori, il Comitato, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia del fanciullo o adolescente, determina la retta, o parte di retta da rimanere a carico dei genitori, ai quali, quando non siano irreperibili o assenti, dev'essere notificato il collocamento.

Le spese d'assistenza dei fanciulli reputati esposti, anche quando a tale assistenza provvedano direttamente gli organi dell'Opera nazionale, sono rimborsate a quest'ultima dalle provincie, a norma del regolamento 16 dicembre 1923, n. 2900, ed entro i limiti stabiliti nell'art. 4 del regolamento medesimo.

Art. 176.

I fanciulli minori di dodici anni compiuti devono essere, di regola, collocati presso famiglie, possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini e dispongano inoltre di un'abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento dei fanciulli ricevuti in consegna.

I fratelli e le sorelle debbono essere possibilmente collocati presso la stessa famiglia, o almeno nello stesso Comune.

I bambini lattanti debbono essere affidati a nutrici regolarmente autorizzate ad esercitare il baliatico, a norma del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395, e dell'art. 190 del presente regolamento.

Art. 177.

Il padre o la madre di famiglia che abbia ricevuto in consegna un fanciullo deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio, curare che esso adempia ai propri doveri religiosi e frequenti regolarmente la scuola ed avviarlo ad un mestiere o ad un'arte, tenendo conto delle attitudini da esso manifestate.

Il padre o la madre di famiglia, che ne faccia richiesta, riceve dal Comitato di patronato, sino a che il fanciullo tenuto in consegna non abbia compiuto il dodicesimo anno di età, un assegno mensile in misura determinata caso per caso dal Comitato medesimo.

Il fanciullo affidato ad una famiglia non può essere da questa consegnato ad altra famiglia senza esplicita autorizzazione del Comitato.

Art. 178.

I fanciulli per i quali non sia attuabile od opportuno il collocamento presso famiglie debbono essere possibilmente affidati ad istituzioni rurali, presso le quali al sistema dell'accentramento degli assistiti in unico internato sia sostituito quello della loro distribuzione in piccoli gruppi, organizzati sul tipo della famiglia e avviati prevalentemente all'agricoltura.

Quando manchino simili istituzioni e non sia nemmeno possibile il collocamento in colonie agricole ordinate secondo un sistema di vita collettiva, è ammesso il ricovero in orfanotrofi, conservatori, educandati ed altri congeneri istituti.

Art. 179.

I fanciulli e adolescenti, maggiori di dodici anni, fisicamente e psichicamente sani e adatti al lavoro, quando non abbiano speciali attitudini per il proseguimento degli studi, debbono essere collocati, come apprendisti, presso un'azienda agricola, o in un laboratorio industriale, a condizioni da concordare caso per caso tra il Comitato di patronato e il proprietario dell'azienda o del laboratorio, il quale deve in ogni modo impegnarsi ad addestrare nel proprio mestiere il fanciullo affidatogli, a trattarlo bene, a vestirlo ed a nutrirlo convenientemente.

Gli adolescenti che abbiano compiuto il dodicesimo e non superato il quattordicesimo anno di età possono anche essere ricoverati in istituti di assistenza ai quali siano annessi laboratori ed officine o scuole professionali d'arte e mestieri.

Art. 180.

I fanciulli e adolescenti gracili, malaticci, predisposti alla tubercolosi, infermi, o anormali fisici o psichici, debbono essere ricoverati in istituti dove possano trovare le necessarie cure igienico-sanitarie.

Art. 181.

Il Comitato di patronato, anche per mezzo delle visitatrici volontarie e retribuite, deve esercitare un'assidua vigilanza sopra ogni minorenne, materialmente o moralmente abbandonato, collocato, a termini dei precedenti articoli, presso una famiglia o in un istituto, allo scopo di assicurarne il regolare sviluppo fisico, l'educazione morale ed intellettuale e l'avviamento professionale.

La vigilanza cessa, di regola, quando il minorenne abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Ove, però, trattisi di minorenne ricoverato in un istituto, il Comitato di patronato deve agevolargli, all'atto del licenziamento, anche se questo avvenga dopo la detta età, il collocamento al lavoro.

Se poi trattisi di una fanciulla, il Comitato deve, in tutti i casi, continuare a prestarle, anche dopo il diciottesimo anno di età, una prudente ed accorta assistenza, per mezzo delle patronesse e delle visitatrici, sino a che essa non abbia trovato un'idonea sistemazione.

Art. 182.

Quando gli vengano segnalati dalle autorità di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 114 del presente regolamento e dell'art. 34 del regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, minorenni discoli, oziosi, vagabondi, diffamati, o dediti alla mendicità o alla prostituzione, o condannati condizionalmente, o liberati dal carcere, il Comitato di patronato provvede, con l'assistenza delle dette autorità, al ricovero di essi in idonei reparti di osservazione, per accertarne il grado di emendabilità o rieducabilità, e compie sul loro conto quelle indagini che si manifestino necessarie.

In ogni singolo caso, allorchè ritenga rispondente all'interesse del minorenne la sua riconsegna, con opportuni ammonimenti, alla famiglia, il Comitato di patronato procede a tale riconsegna, offrendo gli aiuti indispensabili per l'opera di rieducazione.

Quando occorra, il Comitato promuove dal presidente del Tribunale l'ordinanza di consegna al padre, all'ascendente o al tutore, a norma dell'art. 113 della legge di pubblica sicurezza, ed, in caso di persistente trascuranza da parte del padre, ascendente o tutore, la dichiarazione di perdita dei diritti di patria potestà o di tutela.

In quest'ultimo caso e in tutti i casi in cui il minore sia privo di genitori, ascendenti e tutore, o questi non possano provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il comitato di patronato, tenendo conto degli accertamenti compiuti nel reparto di osservazione, promuove dal presidente del Tribunale, a norma del citato art. 113 e del successivo articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, l'ordinanza di collocamento del minorenne medesimo presso una famiglia o in un idoneo istituto di educazione e di emenda, designando al presidente la famiglia o l'istituto.

Art. 183.

Quando non sia disposto il ricovero in un riformatorio governativo, l'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale, a termini dell'ultimo comma del precedente articolo, e comunicata, per l'esecuzione, al comitato di patronato, il quale provvede, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, al collocamento del minore, determinando, in base all'ultimo comma dell'art. 114 della legge di pubblica sicurezza, la retta o parte di retta da rimanere a carico dei genitori o ascendenti.

Ove si tratti di un minore per il quale, avuto riguardo alle sue condizioni fisiche e psichiche, alle cause del traviamento e ad altre circostanze di fatto, non apparisca consigliabile la vita in comune con altri traviati e la disciplina d'un istituto di emenda, dev'essere possibilmente preferito il collocamento presso una famiglia, sotto la vigilanza dei patroni.

Nell'ipotesi prevista nel precedente comma, se il minore abbia compiuto i dodici anni e il suo grado di emendabilità lo consenta, deve essere possibilmente collocato come apprendista, con le norme di cui nell'art. 179 del presente regolamento.

Quando non sia attuabile il collocamento presso una famiglia, o come apprendista, il minore dev'essere preferibilmente collocato in una colonia agricola.

I minorenni psichicamente anormali sono avviati agli asili-scuole.

Art. 184.

Il Comitato di patronato può promuovere nei congrui casi: la liberazione di un minorenne da un riformatorio, anche se rinchiuso in base agli articoli 53, primo capoverso, e 54 del codice penale; la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza emessa, a norma dell'art. 114 della legge di pubblica sicurezza, per il ricovero in un riformatorio; la restituzione del minore ai genitori o ascendenti o al tutore, a termini dell'art. 115 della citata legge.

Art. 185.

Il Comitato di patronato vigila sulla condotta e sull'educazione dei minori di diciott'anni, consegnati o restituiti a genitori, ascendenti o tutori, o collocati presso famiglie, o comunque liberati dai riformatori, o dimessi dagli asili o istituti, a termini dei precedenti articoli 182, 183 e 184, ne agevola la preparazione e il collocamento al lavoro e dà loro consigli e istruzioni, assistendoli in ogni evenienza, per evitare che rimangano privi di appoggio morale e siano di nuovo sospinti sulla via del vizio.

Agli effetti di tale vigilanza, quando un minorenne debba essere liberato da un riformatorio, o dimesso da un asilo-scuola o da un istituto di educazione correzionale, la direzione del riformatorio, asilo o istituto deve preavvisarne il comitato di patronato del luogo di residenza del fanciullo.

Art. 186.

I Comitati di patronato concorrono all'assistenza morale ed all'opera di rieducazione dei minorenni inquisiti, condannati e liberati dal carcere.

A tal uopo, essi: 1° si adoperano per assicurare il patrocinio legale agl'inquisiti durante l'istruttoria e il giudizio; 2° procurano di ottenere che gl'inquisiti non vengano rinchiusi nelle ordinarie case di pena, ma in istituti speciali, e si adoperano perchè, dove sia possibile, venga predisposta, presso un locale istituto di educazione e di emenda e messa a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie, una speciale e idonea sezione, priva di qualsiasi aspetto di luogo di custodia coattiva, per i minorenni fermati o giudicabili, in guisa che questi siano sottratti alla vicinanza dei criminali adulti e all'impressione del carcere; 3° contribuiscono all'educazione morale e all'istruzione dei minorenni detenuti in carcere, durante il periodo della loro detenzione, mediante visite, conferenze, distribuzione di libri e giornali educativi e simili; 4° procurano di ricondurre sulla retta via, con consigli ed aiuti, e di collocare al lavoro i minorenni condannati condizionalmente o liberati dal carcere.

Art. 187.

Le attribuzioni di cui negli articoli 184, 185 e 186 del presente regolamento possono essere esercitate anche per mezzo dei Comitati di patronato o di assistenza.

Capo VIII.

Esercizio della vigilanza sui fanciulli minori di quattordici anni.

Art. 188.

Sono soggetti alla vigilanza di cui al n. 2 dell'art. 10 della legge i fanciulli minori di quattordici anni, collocati, per l'allattamento, l'allevamento, la custodia, l'educazione o l'istruzione, sia in modo permanente, sia per una sola parte del giorno, fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici o allevatori, o in istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza.

Tale vigilanza, però, non si estende ai fanciulli affidati a parenti e affini sino al terzo grado: a meno che questi ultimi esercitino abitualmente il mestiere di allevare e custodire fanciulli.

Art. 189.

Le dichiarazioni previste nell'art. 18 della legge debbono farsi dalla nutrice o dall'allevatore per iscritto, entro quarantott'ore dal giorno in cui abbia ricevuto in consegna il fanciullo, od abbia trasferito altrove la sua residenza, o dal momento in cui il fanciullo sia morto o sia stato ritirato.

In ogni dichiarazione occorre indicare le generalità e la data e il luogo di nascita del fanciullo, le generalità e l'indirizzo della persona che lo ha ricevuto in consegna e di quella che lo ha consegnato.

Nel caso in cui la persona che ha in consegna il fanciullo cambii residenza, la relativa dichiarazione dev'essere fatta al comitato di patronato dell'antica ed a quello della nuova residenza.

In caso di ritiro del fanciullo, occorre indicare le generalità e l'indirizzo della persona alle cui cure il fanciullo medesimo è stato trasferito.

Art. 190.

Salvo il caso previsto nel secondo comma dell'art. 188 del presente regolamento, nessuna donna può ricevere e tenere in consegna un bambino per allattarlo fuori della dimora dei genitori o del tutore, nè esercitare in altro modo il baliatico, ove non sia munita dell'autorizzazione ad esercitare il baliatico, prescritta dall'art. 1 del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395.

Tale autorizzazione può essere rilasciata dal sindaco, ai sensi e agli effetti del citato regolamento 4 agosto 1918, numero 1395, solo quando l'ultimo bambino della donna da cui l'autorizzazione è richiesta sia morto, od abbia compiuto almeno il quinto mese di vita; tranne che dalla visita medica prescritta dall'art. 1° dello stesso regolamento la donna risulti fisicamente capace di allattare ed allatti effettivamente anche il proprio bambino.

In quest'ultimo caso l'autorizzazione dev'essere revocata, quando venga accertato che la donna trascuri o sospenda l'allattamento del proprio bambino prima che questo abbia compiuto il quinto mese.

La revoca può essere promossa dal locale comitato di patronato.

Art. 191.

In ogni zona d'assistenza i componenti del comitato di patronato e le visitatrici dipendenti dal comitato medesimo devono periodicamente visitare ogni fanciullo sottoposto a vigilanza, per accertare: se, trattandosi di lattante, siano osservate le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1918, numero 1395 e dell'ordinanza 6 gennaio 1919 del Ministero dell'interno sulla tutela igienica del baliatico; se il fanciullo sia collocato in un ambiente igienicamente e moralmente sano, presso persone di buona condotta morale e capaci di provvedere alla sua educazione e istruzione; se sia alimentato e vestito convenientemente e ben curato in caso di malattia; se sia sottoposto a maltrattamenti o a fatiche eccessive o incompatibili con la sua età; se, essendo in età scolastica, riceva l'istruzione obbligatoria; se vengano osservate le norme del presente regolamento; se, trattandosi d'un fanciullo ricoverato in un istituto, siano esattamente appli-

cate nei suoi riguardi le prescrizioni statutarie e regolamentari dell'istituto medesimo.

I bambini sino al terzo anno di età debbono essere visitati almeno una volta al mese nel primo anno, ed in seguito ogni due mesi: a meno che le loro particolari condizioni non esigano visite più frequenti.

Art. 192.

Ogni patrono può essere incaricato dal presidente del comitato al quale appartiene di esercitare, nei riguardi di determinati fanciulli e adolescenti, la vigilanza di cui negli articoli 180, 184 e 190 del presente regolamento, con l'obbligo di riferire periodicamente allo stesso presidente sull'incarico ricevuto.

TITOLO V.

Ordinamento tecnico delle principali categorie d'istituti d'assistenza.

CAPO I.

Norme comuni a tutti gli istituti.

Art. 193.

Gl'istituti pubblici e privati, che sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma provvedano all'assistenza della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, debbono aver sede in locali corrispondenti a tutte le esigenze dell'igiene.

Gl'istituti di ricovero permanente debbono essere provvisti dei moderni mezzi e presidî per la diagnosi delle principali malattie infettive e disporre, oltre che dei locali per infermeria comune, anche di speciali reparti di contumacia e di isolamento.

Art. 194.

In ogni istituto di assistenza occorre impiantare e tenere al corrente: *a*) un registro nominativo di tutti gli assistiti; *b*) un fascicolo personale per ciascun assistito, contenente i documenti relativi all'ammissione nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assistito, con le autorità e con gli organi dell'Opera Nazionale, gli atti relativi all'eventuale trasferimento in altro istituto, o al collocamento esterno, o al licenziamento; *c*) una scheda individuale per ogni assistito, compilata secondo le norme di cui nell'art. 115 del presente regolamento.

Art. 195.

In tutti gli istituti indicati nell'art. 193 devesi garentire la vigilanza e assistenza igienico-sanitaria.

Oltre che negli istituti di cui nell'art. 6 del regolamento generale 16 dicembre 1923, n. 2900 per il servizio d'assistenza degli esposti, è obbligatorio il concorso, per titoli scientifici e pratici, per la nomina dei sanitari, anche negl'istituti e asili di maternità, nei preventori antitubercolari, sanatori e ospedali infantili e negl'istituti pubblici per il ricovero e l'educazione degli orfani e dell'infanzia abbandonata, che accolgano più di cento ricoverati.

Art. 196.

Alle nutrici addette agl'istituti per l'assistenza dei lattanti sono applicabili tutte le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

Il personale di vigilanza degl'istituti medesimi e quello di assistenza addetto agl'istituti per bambini divezzi sono scelti fra le donne che abbiano speciali attitudini e adeguata preparazione, e preferibilmente fra le diplomate delle scuole di puericultura.

Art. 197.

Le tabelle dietetiche per i bambini divezzi e i fanciulli di età prescolastica e scolastica ricoverati negl'istituti pubblici e privati di assistenza sono stabilite in ciascun istituto dal direttore sanitario, tenendo conto dell'età e delle condizioni fisiche dei ricoverati medesimi e curando inoltre: *a*) che in ogni razione alimentare sia mantenuto il rapporto fisiologico fra idrati di carbonio, grassi, albumina e sali; *b*) che la razione quotidiana sia tale da assicurare, come minimo, ad ogni ricoverato, mediante un progressivo e razionale aumento, dalla età di 15 mesi a quella di tre anni da 1050 a 1300 calorie, da tre a sei anni da 1300 a 1600 calorie, da 6 a 18 anni da 1600 a 2400 calorie.

Nella massa globale degli alimenti devesi comprendere giornalmente un quantitativo di alimenti freschi.

Ai bambini sino a quattro anni occorre somministrare ogni giorno due pasti a base di latte.

Speciali tabelle dietetiche sono stabilite dal direttore sanitario dell'istituto per i fanciulli gracili o infermi, che abbiano bisogno di ipoalimentazione o iperalimentazione, o comunque di un regime dietetico speciale.

Le tabelle dietetiche e le eventuali variazioni sono soggette all'approvazione dell'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'istituto.

CAPO II.

Istituti per la maternità e la prima infanzia.

Art. 198.

Ogni asilo materno deve aver sede in locali costruiti e adattati secondo le esigenze dell'edilizia sanitaria, provvisti di un sistema di riscaldamento igienico e comprendenti, oltre ai refettori, alle camere da bagno e ai locali accessori, una sala di osservazione, uno o più dormitori e laboratori per le gestanti, una camera da parto, una sala operatoria, uno o più dormitori per le puerpere, una o più sale d'isolamento e le speciali sezioni di cui nell'art. 123 del presente regolamento.

Nell'asilo deve esservi possibilmente un apposito reparto, separato dagli altri locali dell'istituto, per l'assistenza delle gestanti tubercolotiche.

La direzione sanitaria dev'essere affidata ad un medico specializzato in ostetricia e ginecologia, coadiuvato da un assistente chirurgo e da una o più levatrici, a seconda dell'importanza dell'asilo.

Art. 199.

I consultori, dispensari ed asili per lattanti e divezzi sino al terzo anno devono essere istituiti in locali ampi, luminosi, di facile ventilazione, rispondenti alle esigenze dell'edilizia sanitaria e provvisti di un sistema di riscaldamento igienico.

Per i bisogni dei bambini assistiti, i dispensari ed asili predetti devono valersi di latte di sicura provenienza, provvedendo, all'uopo, ove ciò sia possibile, all'impianto ed al funzionamento di una vaccheria propria, o ricorrendo, in mancanza di tale impianto, ad una vaccheria sottoposta a diretta vigilanza igienica.

Debbono in ogni caso disporre di idonei locali per la razionale conservazione e pastorizzazione del latte, per la preparazione dei succedanei e per la conveniente pulitura dei poppatoi e dei recipienti di distribuzione.

Art. 200.

Ogni consultorio per lattanti e divezzi sino al terzo anno deve possibilmente disporre: 1° di una sala d'aspetto, divisa in compartimenti, per evitare qualsiasi contatto tra i vari bambini presentati al consultorio; 2° di una sala per la pesata dei bambini e la compilazione delle schede individuali; 3° di un gabinetto medico, per l'esame dei bambini; 4° di una camera d'isolamento per i bambini infermi o sospetti di malattie infettive.

Al consultorio dev'essere possibilmente annesso un dispensario per la distribuzione di latte, allo stato naturale, o condensato, o evaporato o in polvere, e di altri alimenti per i poppanti ai quali debbasi praticare l'allattamento misto od artificiale.

Ogni dispensario di latte, annesso ad un consultorio o autonomo, deve disporre dei locali di cui nell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 201.

Negli asili nidi o presepi, negli asili per il ricovero permanente di lattanti e divezzi sino al terzo anno e nei preventori per lattanti e divezzi gracili e predisposti alla tubercolosi i dormitori e le altre sale per l'assistenza dei bambini devono avere, di regola, l'altezza minima di tre metri e presentare almeno una superficie di tre metri quadrati e una cubatura di nove metri per ogni bambino.

Gli asili di ricovero permanente e i preventori debbono disporre, per mezzo di un proprio laboratorio o di laboratori esterni ufficialmente riconosciuti, dei moderni mezzi e presidi per la diagnosi della sifilide e devono essere provvisti di un distinto reparto per la degenza dei bambini riconosciuti affetti da tale malattia.

Allo scopo di evitare la diffusione di eventuali malattie infettive, in tutti gli istituti indicati nel primo comma del presente articolo ogni bambino deve avere una culla o un letto speciale, il suo pettine, la sua spazzola, il suo poppatoio, e gli oggetti usati da ciascun bambino debbono portare un numero distinto.

E' rigorosamente vietato l'uso di poppatoi a tubo.

Art. 202.

Negli istituti di cui nell'articolo precedente dev'esservi una sorvegliante per ogni gruppo di sei bambini minori di diciotto mesi ed una per ogni gruppo di dodici bambini da diciotto mesi a tre anni.

La direzione del servizio di assistenza dev'essere affidata ad una diplomata di una scuola di puericultura, fisicamente sana e di ottima condotta morale.

Art. 203.

Ogni bambino di cui si chieda l'ammissione in un asilo nido dev'essere munito di un certificato medico, datato da meno di tre giorni, da cui risulti che esso non è affetto da malattie contagiose o che, trovandosi convalescente d'una di tali malattie, ha superato il periodo della contagiosità. Dev'essere inoltre già vaccinato ed, in mancanza, sottoposto alla vaccinazione entro un termine fissato dal medico dell'asilo.

I bambini sospetti di malattie contagiose debbono essere immediatamente isolati dalla direttrice dell'asilo, e, se il medico li riconosca effettivamente infermi, riconsegnati alle madri o trasferiti in idonei istituti.

Art. 204.

I bambini presentati per l'ammissione in un asilo di ricovero permanente o in un preventorio sono immediatamente visitati dai sanitari dell'istituto, che rilasciano il certificato prescritto dall'art. 3 del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395.

Nell'intervallo tra la presentazione all'asilo o preventorio e la visita sanitaria da parte dei medici dell'istituto i bambini sono trattenuti in apposite sale d'aspetto, distinte dagli altri locali.

I bambini riconosciuti affetti da malattie di carattere contagioso vengono ricoverati nel reparto di isolamento; quelli che, pur non presentando sintomi certi di tali malattie, debbano, a giudizio dei sanitari, essere tenuti per un dato periodo di tempo in osservazione, sono trattenuti nelle sale di contumacia.

I bambini riconosciuti affetti da sifilide sono accolti nell'apposito reparto d'isolamento.

Art. 205.

Ai bambini lattanti accolti negli asili-nido è praticato l'allattamento materno, esclusivo o misto. Solo quando la madre sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, concernente la madre o il bambino, oppure gravi motivi di ordine morale, può ammettersi l'allattamento al seno di altra donna o quello artificiale.

I lattanti accolti negli asili di ricovero permanente e nei preventori, ove non si oppongano le ragioni indicate nel precedente comma, debbono essere possibilmente allattati al seno dalle rispettive madri.

Ciascuna di queste, qualora venga assunta presso l'istituto come nutrice, deve allattare, oltre al suo, ove ne sia fisicamente capace, anche un altro bambino.

Quando non sia possibile l'allattamento materno, i bambini immuni da malattie contagiose debbono essere, di regola, affidati per l'allattamento naturale a nutrici estranee, ciascuna delle quali non può allattare più di due bambini.

L'allattamento artificiale in modo permanente dev'essere limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide o di altra malattia contagiosa, per i quali non sia possibile l'allattamento materno o con nutrici sifilitiche.

La madre nubile che allatti, come nutrice, nell'asilo o preventorio il proprio bambino illegittimo già ammesso all'assistenza come esposto, conserva il diritto al sussidio di cui nell'art. 27 del regolamento 16 dicembre 1923, n. 2900.

Capo III.

Istituti per fanciulli deboli o infermi di età prescolastica e scolastica.

Art. 206.

Ogni scuola all'aperto, istituita o mantenuta col contributo dell'Opera Nazionale, dev'essere ad un tempo bene aereata e al riparo dai venti, in prossimità di una zona alberata e ombrosa, e possibilmente in un giardino pubblico.

Deve aver sede in apposito padiglione, con aula scolastica, refettorio e sala di ricreazione per le giornate di pioggia, bagni a doccia e camera d'isolamento.

In casi eccezionali l'Opera Nazionale può anche sovvenzionare scuole all'aperto organizzate sulle terrazze o nei giardini delle scuole comuni.

In ogni caso l'organizzazione e il funzionamento della scuola debbono presentare tutti gli elementi essenziali per lo sviluppo igienico del fanciullo, e cioè: aereazione permanente, cura di sole, esercizi respiratori e ginnastica educativa, lezioni brevi e svolte all'aperto, alimentazione razionale, mediante una o più refezioni ad ore fisse.

L'insegnamento dev'essere sopra tutto orale, con frequenti interruzioni e alternate con esercizi di canto, esercizi ginnastici, giuochi tranquilli, e in ispecie respiratori, lavori di coltivazione del giardino ed altri lavori manuali a scopo educativo.

Il numero delle ore destinate quotidianamente al lavoro intellettuale non deve superare la metà del numero delle ore riservate complessivamente ai riposi, agli esercizi suindicati e al lavoro manuale.

Agli esercizi fisici devesi opportunamente associare l'idroterapia in forma di bagni a doccia.

Art. 207.

Le colonie profilattiche, marine, montane e campestri, temporanee e permanenti, ed in genere i preventori antitubercolari per i fanciulli di età prescolastica e scolastica debbono istituirsi in località salubri, bene orientate, lontane dagli opifici e da ogni focolaio d'infezione e abbondantemente fornite d'acqua potabile.

Per le colonie elioterapiche la località dev'essere ampiamente soleggiata e riparata dai venti molesti.

Ogni colonia o preventorio deve possibilmente aver sede in una costruzione a padiglioni, in muratura o in legno, e deve in ogni caso disporre d'un refettorio e d'una sala di ricreazione per le giornate piovose e, quando non funzioni nelle sole ore diurne, anche di uno o più dormitori bene aereati e rischiarati. Alla sede devono essere annessi un campo di giuoco, una zona erbosa e alberata e possibilmente anche un orto.

Le colonie e i preventori permanenti debbono inoltre disporre di sale di medicazione, laboratori batteriologici, gabinetti radioscopici e radiografici, reparti speciali per i ricoverati bisognosi di cure elioterapiche o chirurgiche, locali e arredi per il funzionamento d'una scuola all'aperto, con classi differenziali per i fanciulli tardivi.

Le colonie temporanee estive possono anche aver sede in attendamenti, ai quali siano annesse tettoie per raccoglierVi i fanciulli nelle giornate piovose.

Art. 208.

In ogni colonia o preventorio devono esservi almeno una sorvegliante educatrice e due infermiere per ogni gruppo di cinquanta fanciulli.

Le sorveglianti educatrici possono essere laiche o religiose e devono essere scelte preferibilmente fra le maestre giardiniere, le maestre di scuola all'aperto e le diplomate delle scuole di puericoltura.

Art. 209.

Debbono essere preferibilmente inviati alle colonie temporanee estive i fanciulli deboli, gracili e male sviluppati; quelli che presentino un'eredità luetica, tubercolare o alcoolica, immuni da lesioni in atto; gli anemici e i convalescenti di malattie acute.

Debbono essere esclusi da tali colonie ed avviati invece alle colonie marine permanenti o agli ospizi marini e montani i pretubercolari e gli affetti da adenopatie tracheobronchiali o ilari.

Debbono essere inoltre esclusi dalle colonie ed avviati in idonei istituti i fanciulli affetti da malattie contagiose o da deformità scheletriche, o da forme di debolezza psichica grave o neuropsicosi, e tutti coloro che non possano essere sottoposti ad una disciplina di gruppo, come i violenti e gl'irascibili.

A parità di condizioni economiche, debbono essere preferiti, per l'ammissione alle colonie, i fanciulli più deboli fisicamente e quelli che seguano con maggior difficoltà l'insegnamento.

Il buon profitto scolastico non costituisce, da solo, titolo di preferenza.

I fanciulli debbono essere raggruppati secondo l'età, il sesso e il periodo di permanenza in colonia.

Nella formazione dei turni occorre tener conto dello stato organico dei singoli fanciulli, delle condizioni climatiche e del periodo di permanenza.

Ogni fanciullo dev'essere trattenuto normalmente in colonia per un periodo non inferiore a giorni quaranta. Il soggiorno può essere prolungato, nei congrui casi, secondo il giudizio del medico.

Nelle colonie elioterapiche la permanenza dei fanciulli può limitarsi alle sole ore diurne.

Art. 210.

Il regime di vita in ogni colonia dev'essere, nelle sue linee essenziali, il seguente: vita continua all'aperto, dall'alba al tramonto, quando il tempo lo consenta; riposo notturno non inferiore a undici o dodici ore, completato da almeno due ore di riposo dopo il pasto meridiano; alimentazione semplice, varia, abbondante; idroterapia; elioesposizione dopo il bagno, nelle colonie marine; ginnastica respiratoria; giuochi liberi e giuochi a comando; canto corale all'aperto.

Nelle colonie elioterapiche il trattamento profilattico dev'essere basato essenzialmente sull'elioterapia, praticata con la continua assistenza delle infermiere, che devono seguire le indicazioni del medico per ogni singolo caso ed informare immediatamente il medico medesimo delle anomalie riscontrate durante la cura.

Art. 211.

Ad ogni colonia profilattica elioterapica può esser ammessa, con sede in apposito e separato padiglione, una colonia elioterapica curativa, per i fanciulli affetti da tubercolosi chirurgiche, della pelle, delle mucose, glandolari e osteoarticolari e da scrofola.

Art. 212.

I fanciulli ammessi nei preventori permanenti debbono esservi tenuti in osservazione per un periodo di almeno tre settimane, durante il quale il medico deve procedere ad un minuto esame obbiettivo ed alla raccolta dei dati antropometrici, in modo da stabilire il tipo somatico individuale.

Devesi inoltre praticare periodicamente l'esame del sistema glandolare, procedendo, ove sia possibile, agli opportuni controlli radioscopici.

La scheda individuale deve contenere i dati di osservazione relativi allo stato del sistema cardiaco-vascolare, degli occhi, del naso, della gola, dei denti e del sistema muscolare, nonchè i quozienti corrispondenti ai rapporti tra i diversi dati raccolti con le misurazioni antropometriche.

L'insegnamento devesi svolgere sotto la vigilanza del medico, a cui spetta raggruppare gli scolari secondo le deviazioni individuali.

Art. 213.

Gli ospedali, convalescenziari e sanatori infantili debbono aver sede in zone salubri, possibilmente lontane dai centri urbani, ma facilmente accessibili, e in locali costruiti secondo i dettami della edilizia sanitaria, bene aereati e ventilati, provvisti di un sistema di riscaldamento igienico, circondati da terreni erbosi o da giardini, e preferibilmente divisi in padiglioni, collegati l'uno all'altro da gallerie sotterranee, che rendano facili e pronte le comunicazioni tra i padiglioni medesimi e i locali riservati ai servizi generali.

Art. 214.

Ogni ospedale infantile deve comprendere, oltre alle sale per l'esame e la selezione dei nuovi ammessi, ordinate in modo da evitare ogni possibilità di contagio tra i fanciulli presentati per l'ospedalizzazione, distinti, e completi reparti di medicina e chirurgia, speciali reparti di contumacia e isolamento per i fanciulli sospetti o infermi di malattie contagiose, e possibilmente reparti specializzati di oftalmoiatria, otorinolaringoiatria e odontoiatria, organizzati non solo per la cura degli infermi ricoverati nell'istituto, ma anche per consultazioni esterne.

Deve inoltre disporre di apposite sezioni di elettrodiagnostica, elettroterapia, radiologia, fotografia, idroterapia, elioterapia, aereoterapia, ginnastica ortopedica e medica e meccanoterapia, e di laboratori per ricerche cliniche e microscopiche.

In mancanza di reparti specializzati, l'ospedale deve valersi regolarmente dell'opera di consulenti specialisti, che dispongano dei locali e mezzi tecnici necessari.

I reparti di contumacia e isolamento devono essere lontani dagli altri reparti ospedalieri, provvisti di un giardino speciale per i fanciulli convalescenti di malattie contagiose e divisi possibilmente in padiglioni distinti per le varie malattie e separati l'uno dall'altro da uno spazio di almeno dieci metri.

Dove non sia possibile la costruzione a padiglioni, gl'infermi del reparto d'isolamento debbono essere ricoverati in sale divise in compartimenti.

Art. 215.

Le sale destinate nei singoli reparti alla degenza degli infermi devono essere preferibilmente divise in compartimenti.

Tale divisione dev'essere sempre attuata per gl'infermi gravi o affetti da malattie contagiose, mentre il ricovero in sale comuni è consentito soltanto per gl'infermi non gravi e non contagiosi.

Ogni sala comune non deve contenere più di sei letti. Ogni letto deve disporre almeno di trentacinque metri cubi d'aria e tra un letto e l'altro della stessa fila dev'esservi un intervallo di almeno un metro.

I cessi debbono essere separati dalle sale di degenza per mezzo di corridoi bene aereati.

Le sale comuni devono inoltre essere provviste di prese d'acqua per il lavaggio dei pavimenti e di un impianto per distribuzione di acqua calda e fredda.

Art. 216.

La promiscuità dei sessi nelle sale comuni è consentita solo per i bambini minori di tre anni.

In qualsiasi età dev'essere attuata una rigorosa separazione dei convalescenti dai cronici.

Art. 217.

I lattanti infermi debbono essere ricoverati, possibilmente insieme con le rispettive madri, in apposita e distinta sezione dell'Ospedale, la quale deve comprendere, oltre alle sale di degenza, i locali di cui nell'ultimo comma dell'art. 199 del presente regolamento, un giardino e speciali gallerie per l'aereoterapia e l'elioterapia.

Alla sezione per i lattanti dev'essere possibilmente annessa una vaccheria per i bisogni dei bambini ricoverati.

In mancanza di una vaccheria propria, l'Ospedale deve valersi di latte proveniente da una vaccheria sottoposta a diretta vigilanza igienica.

Art. 218.

Nella sezione per i lattanti i nuovi ammessi, durante il normale periodo d'incubazione delle malattie contagiose, e i bambini affetti di malattie acute debbono essere isolati in sale divise in compartimenti.

Le sale comuni non debbono contenere più di otto letti per ciascuna.

Art. 219.

Agli ospedali infantili devono essere annessi uno o più padiglioni per il ricovero di fanciulli affetti da tubercolosi aperta, polmonare o chirurgica.

Art. 220.

Ogni sanatorio tubercolare infantile deve disporre di sale per la degenza degl'infermi costretti permanentemente a letto, di dormitori per gl'infermi capaci di lasciare il letto per una parte del giorno e per i convalescenti, d'un terreno alberato e di una scuola all'aperto.

Le sale per gl'infermi costretti permanentemente a letto debbono direttamente comunicare con terrazze o verande, ove i letti possano essere esposti all'aria libera quando il tempo lo permetta. I dormitori per gl'infermi capaci di lasciare il letto debbono parimenti comunicare con terrazze o verande dove gl'infermi medesimi possano consumare i loro pasti e fare la siesta su sedie a sdraio, protette, durante l'estate, da apposite tende.

I convalescenti debbono rimanere nei dormitori nelle sole ore notturne, mentre durante il giorno debbono frequentare la scuola all'aperto, annessa al sanatorio, o una scuola professionale, dove possano apprendere un'arte o una professione compatibile col loro stato di salute.

Art. 221.

Negli ospedali, convalescenziari e sanatori infantili la direzione sanitaria dev'essere affidata ad un medico specializzato in pediatria.

CAPO IV.

Istituti per i minorenni abbandonati.

Art. 222.

Gli orfanotrofi, conservatori, educandati ed altri istituti pubblici e privati per il ricovero e l'educazione degli orfani ed in genere dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati o maltrattati devono avere un ordinamento igienico informato, per quanto sia possibile, al sistema della scuola all'aperto e disporre, perciò, di scuole, laboratori e refettori all'aperto e di giardini e campi per i giuochi e gli

esercizi fisici all'aperto, oltre che di locali chiusi per le giornate piovose.

I dormitori, i refettori chiusi e i locali per l'insegnamento durante il cattivo tempo debbono essere bene aereati e rischiarati e presentare una cubatura sufficiente per ogni fanciullo.

Ogni istituto deve avere un impianto di bagni per aspersione, adeguato alle sue esigenze.

I cessi debbono essere di sistema igienico e separati dai dormitori.

Art. 223.

Le colonie agricole debbono essere possibilmente ordinate secondo il sistema della distribuzione degli assistiti in piccoli gruppi, organizzati sul tipo della famiglia, affidati a coppie di piccoli coltivatori preferibilmente senza figli propri, e sottoposti alla continua vigilanza di un medico e delle visitatrici.

Art. 224.

Gl'istituti indicati nei precedenti articoli devono essere ordinati in maniera da assicurare possibilmente ad ogni ricoverato la sanità fisica e psichica e in tutti i casi l'istruzione elementare di grado preparatorio, inferiore e superiore, l'istruzione professionale e l'avviamento a quel mestiere o a quella professione che risponda alle sue attitudini.

L'ordinamento disciplinare educativo e l'abituale comportamento del personale di direzione, educazione, assistenza e vigilanza, nei riguardi dei ricoverati, devono essere scevri da ogni asprezza o severità sistematica ed informati al principio che gli educatori debbono sopra tutto mirare alla conquista della fiducia, della stima e dell'affetto dei singoli ricoverati.

Sono vietate le punizioni corporali e quelle consistenti nella privazione degli alimenti.

Art. 225.

L'educazione morale deve mirare ad elevare l'animo dei ricoverati ed a richiamarli al senso del dovere, della responsabilità e della dignità personale, al culto della famiglia e della patria e all'abitudine della franchezza, della sincerità e della buona creanza.

Fermo restando, per le istituzioni non destinate a beneficio dei professanti un culto determinato, il divieto, fatto dall'art. 78 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, di subordinare l'assistenza ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti la religione, debbono essere seguite da tutti i ricoverati l'istruzione religiosa e le pratiche del culto, nei limiti e nella forma di cui negli articoli 25 e seguenti del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, come fattori essenziali del loro sviluppo spirituale.

Qualora particolari e giustificati motivi d'ordine igienico-sanitario o morale non vi si oppongano, in ogni istituto debbonsi facilitare i rapporti tra i singoli ricoverati e le rispettive famiglie, in modo da agevolare ad ogni assistito il ritorno in famiglia, nei casi in cui tale ritorno non possa ritenersi pregiudiziale per l'ulteriore sviluppo fisico, morale ed intellettuale dello stesso assistito.

Art. 226.

L'istruzione elementare dev'essere impartita, di regola, in scuole interne o annesse ai singoli istituti, e, in ogni caso, secondo i programmi tracciati nel titolo II del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432 e da insegnanti provvisti dei prescritti titoli di abilitazione.

L'insegnamento teorico-pratico professionale può essere impartito in scuole e laboratori organizzati nell'interno dei singoli istituti, secondo le norme in vigore per gl'istituti di istruzione professionale, oppure in scuole esterne e in officine e aziende esterne, condotte notoriamente con probità e abilità. Quando l'istruzione elementare o professionale sia impartita in scuole esterne, devesi provvedere all'esercizio di un'idonea vigilanza sugli alunni nelle ore di permanenza fuori dell'istituto.

Nell'organizzazione dei corsi interni d'insegnamento professionale devesi tener conto delle particolari esigenze del locale mercato di lavoro.

I fanciulli che manifestino speciale attitudine al proseguimento degli studi debbono essere avviati, dopo i corsi elementari, all'insegnamento secondario, nell'interno o all'esterno dell'istituto.

Le fanciulle, oltre che preparate, mediante opportuni insegnamenti, all'esercizio d'idonei mestieri e professioni, debbono essere praticamente addestrate nell'economia domestica e rurale e in tutti i lavori necessari per il buon governo della casa, in modo che, dopo il licenziamento dall'istituto, oltre ad essere idonee ad esercitare un mestiere od una professione, siano anche capaci di provvedere ai bisogni domestici.

Alle fanciulle che abbiano compiuto il decimo anno di età debbono essere impartite le nozioni più essenziali d'igiene e assistenza infantile, col metodo indicato negli articoli 59 (lett. *f*) e 70 del presente regolamento.

Art. 227.

Le occupazioni ricreative non debbono tradursi in movimenti esagerati o giuochi sconnessi e indisciplinati, nè d'altra parte esser tali da immobilizzare lungamente il fanciullo e sottrargli ogni libertà ed iniziativa, ma debbono prevalentemente consistere in giuochi istruttivi e composti, liberi o a comando, in occupazioni manuali diverse dalle ordinarie, utili agli organismi dei ricoverati e all'ordinamento dell'istituto, in letture varie, isolate o collettive, in conferenze degl'insegnanti o istitutori, possibilmente illustrate da proiezioni, in passeggiate igieniche e istruttive fuori dell'istituto e in altri simili passatempi educativi e disciplinati.

Art. 228.

L'educazione fisica deve svolgersi mediante esercizi naturali, semplici, ad effetto fisio-psichico, graduati e facilmente individualizzabili.

Vanno esclusi gli esercizi atletici o acrobatici o che comunque richiedano l'impiego di un notevole concorso di forze muscolari.

Gli esercizi debbono essere prevalentemente informati ad un criterio igienico sanitario e adattati, più che alla classe, all'età, al sesso, alle attitudini e alla costituzione fisica degli alunni.

A tal uopo, in ogni istituto devesi annualmente procedere, in base a norme stabilite dall'Opera Nazionale, alla valutazione fisica dei singoli ricoverati e classificare i ricoverati medesimi, secondo i risultati della detta valutazione, in deboli, normali e forti.

Gli esercizi fisici debbono essere applicati, graduati e adattati individualmente, in maniera da migliorare i deboli, rafforzare i normali, perfezionare i forti, stimolare in tutti il sentimento dell'emulazione.

Gl'insegnanti delle scuole interne, nel procedere alla distribuzione del lavoro intellettuale, debbono tener conto della valutazione fisica dei singoli alunni.

Art. 229.

Sin dalle prime classi elementari del grado superiore devesi curare la graduale preparazione dei fanciulli all'orientamento professionale, esponendo, per mezzo di conferenze pratiche, illustrate da proiezioni, i differenti mestieri esercitati nella regione, facendo la lettura di libri ed opuscoli di cultura professionale, organizzando visite ad officine, laboratori, aziende agricole, cantieri e scuole professionali, in modo da determinare in ogni fanciullo una mentalità e un ideale professionale.

Art. 230.

Ogni ricoverato dev'essere, per quanto sia possibile, avviato a quel mestiere o a quella professione che risponda alle sue attitudini, alle sue inclinazioni, alle sue condizioni fisiche e agli studi da lui compiuti, tenendo anche conto delle condizioni del locale mercato di lavoro.

A tal uopo, ogni istituto deve disporre di svariati laboratori interni o esterni, in modo che ciascun ricoverato abbia la possibilità di sperimentare vari mestieri, prima di determinarsi definitivamente.

In ogni caso la scelta definitiva del mestiere o della professione dev'essere assolutamente spontanea.

Art. 231.

Ai ricoverati che abbiano compiuto il necessario periodo di tirocinio professionale devesi attribuire, se occupati in laboratori interni, una quota degli utili ricavati dal prodotto del loro lavoro.

Qualora i ricoverati siano occupati in laboratori od officine esterne, l'amministrazione dell'istituto di ricovero deve curare che i salari loro assegnati, dopo il periodo di tirocinio, non siano inferiori a quelli correnti sul mercato locale.

Le quote di compartecipazione agli utili o i salari spettanti a ciascun ricoverato devono essere depositati presso una cassa postale di risparmio, mediante libretto individuale, da consegnare, secondo i casi, all'esercente la patria potestà o al ricoverato medesimo, al momento della dimissione di quest'ultimo dall'istituto.

Art. 232.

Salvo il caso in cui si provveda alla riconsegna alla famiglia o all'immediato trasferimento in altro istituto, non si può effettuare, per alcun motivo e in alcuna forma, il licenziamento di un minorenne ricoverato in uno degl'istituti indicati negli articoli 222 e 223 del presente regolamento, se prima non siasi provveduto ad assicurare al minorenne medesimo un'idonea sistemazione fuori dell'istituto.

Del licenziamento dev'essere in tutti i casi data notizia al locale comitato di patronato, a norma e agli effetti degli articoli 114 e 181 del presente regolamento.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 233.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 1926 sarà deliberato dal Consiglio centrale dell'Opera nazionale e comunicato, per l'approvazione, al Ministero dell'interno entro il mese di giugno dello stesso anno.

Art. 234.

Fino a quando non si sarà provveduto alla regolare costituzione dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali e alla nomina dei patroni: *a*) le attribuzioni demandate ai Consigli predetti saranno esercitate in ogni Provincia da un delegato della Giunta centrale dell'Opera nazionale, col concorso del medico provinciale, del consigliere di prefettura preposto al servizio della beneficenza e di un ispettore scolastico designato dal Provveditore agli studi della regione; *b*) le attribuzioni spettanti ai patroni saranno esercitate nei singoli Comuni, sotto la direzione e il controllo dell'Opera nazionale e dei suoi organi provinciali, ordinari o straordinari, dalle locali Congregazioni di carità, col concorso dei membri di diritto dei Comitati di patronato.

Art. 235.

In quei Comuni nei quali non siano disponibili assistenti sanitarie visitatrici d'igiene materna e infantile, diplomate dalle scuole professionali di puericultura, e fino a quando non sarà possibile disporre di tali assistenti visitatrici, l'attuazione dei còmpiti ad esse attribuite dal presente regolamento per l'assistenza della maternità e della prima infanzia potrà essere affidata dai Comitati di patronato e dalle singole istituzioni di assistenza a levatrici diplomate dalle scuole di ostetricia.

Art. 236.

Sono dispensati dai concorsi di cui all'art. 195 del presente regolamento i direttori sanitari e i medici che siano stati già nominati in seguito a regolare concorso, o che, pur avendo conseguito la nomina senza concorso, abbiano prestato per non meno di cinque anni, alla data di pubblicazione del presente regolamento, opera ininterrotta nell'istituto, salvo che questi, a giudizio dell'amministrazione, siano riconosciuti non idonei all'ufficio coperto.

Art. 237.

Le norme contenute nei primi tre titoli, nei Capi I, V e VIII del Titolo IV e nel Titolo VI del presente regolamento andranno in vigore entro un mese dalla pubblicazione del regolamento medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le rimanenti norme entreranno in vigore nel termine di sei mesi dalla detta pubblicazione.

Entro tale termine: 1° su richiesta dell'Opera nazionale, il Ministro per l'interno disporrà una revisione straordinaria delle pellicole già munite di *nulla osta,* agli effetti dell'art. 22 della legge; 2° le amministrazioni delle istituzioni pubbliche e private ora esistenti, che abbiano in tutto o in parte per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, dovranno modificare, in conformità delle norme contenute negli articoli precedenti, gli ordinamenti igienico-sanitari, disciplinari, educativi e didattici ed in genere i servizi interni delle istituzioni medesime, procedendo, all'uopo ove sia necessario, alla revisione dei rispettivi statuti e regolamenti.

Le disposizioni di cui all'art. 156 del presente regolamento avranno applicazione in occasione della prima rinnovazione delle attuali commissioni, a termini dell'art. 12 del vigente regolamento per la vigilanza sulle pellicole cinematografiche.

Art. 238.

E' abrogata ogni disposizione di regolamenti generali e di statuti e regolamenti speciali, contraria a quelle del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
Federzoni.

Numero di pubblicazione 1021.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 700.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Pro Patria, in Piombino.

N. 700. R. decreto 25 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Pro Patria, in Piombino, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1926.

REGIO DECRETO 18 marzo 1926.

Costituzione, presso l'Istituto nazionale L.U.C.E. (Unione Cinematografica Educativa), di una « Cinemateca agricola nazionale » per la propaganda ed istruzione agricola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Considerata la opportunità di dare speciale impulso alla propaganda ed alla istruzione agricola, a mezzo della cinematografia;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scopi attribuiti dal R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, all'Istituto nazionale L. U. C. E. (Unione Cinematografica Educativa) vengono conseguiti, nel campo della propaganda ed istruzione agricola, anche a mezzo di una « Cinemateca agricola nazionale », che verrà costituita presso l'Istituto stesso.

L'Istituto nazionale predetto provvederà, a tal uopo, alla raccolta ed alla diffusione di pellicole cinematografiche italiane, alla conservazione e manutenzione del materiale, alla stampa delle copie positive occorrenti, alla diffusione del materiale, secondo le direttive tecniche impartite dal Comitato di cui all'articolo seguente.

Al fine di dare conoscenza dei progressi agricoli conseguiti in Italia, la diffusione potrà essere fatta anche all'estero, previ accordi con l'Istituto internazionale di agricoltura.

Art. 2.

Il funzionamento della « Cinemateca agricola nazionale » sarà tecnicamente controllato e coordinato al programma generale dell'Istituto nazionale L. U. C. E., ad opera di un Comitato tecnico, costituito:

da un rappresentante dell'Istituto nazionale L. U. C. E.;

da un rappresentante scelto dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

da un rappresentante scelto dal Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

da un rappresentante scelto dal Comitato permanente del grano;

da un rappresentante scelto dall'Istituto internazionale di agricoltura.

Art. 3.

Il funzionamento della « Cinemateca agricola nazionale » sarà disciplinato da uno speciale regolamento, da proporsi dal Consiglio di amministrazione della L. U. C. E. insieme con il Comitato tecnico di cui all'articolo precedente, e da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato alla Camera nella seduta del 29 aprile 1926, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 1° maggio 1926, ha presentato alla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: « Convalidazione del R. decreto 3 aprile 1926, n. 667, che autorizza una 51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1925-26 ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Camera dei deputati, in data 1° maggio 1926, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 618, recante disposizioni integrative e modificative delle leggi concernenti la costituzione di centri di colonizzazione nell'Agro romano.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 2 maggio 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1926, n. 689, circa la concessione di esenzioni tributarie e fiscali all'Ente nazionale di propaganda in Roma.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488

SEDE IN ROMA

STATUTO

TITOLO I.

Costituzione - Capitale.

Art. 1.

Il *Consorzio di credito per le opere pubbliche*, istituito con Decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere pubbliche, garantiti dalla cessione di annualità a carico dello Stato,

e da delegazioni di tributi, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, che siano rilasciate da Provincie, Comuni, Consorzi e dall'Opera nazionale per i combattenti in dipendenza delle bonifiche idrauliche ed agrarie da essa eseguite.

Il Consorzio ha personalità giuridica e gestione autonoma.

E' soggetto alla vigilanza del Ministero delle Finanze.

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, e le Casse di risparmio che facciano domanda di parteciparvi con un capitale di almeno un milione di lire.

Art. 3.

Il Consorzio è costituito con un capitale di lire 102,000,000, rappresentato dalla partecipazione degli Istituti consorziati nella misura seguente:

Cassa depositi e prestiti per	L.	60,000,000
Istituto nazionale delle assicurazioni per	»	20,000,000
Cassa nazionale delle assicurazioni sociali per .	»	20,000,000
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane .	»	2,000,000
Totale	L.	102,000,000

In dipendenza della successiva partecipazione di altri Enti a norma dell'art. 2, il capitale potrà essere elevato fino a 150 milioni di lire.

La responsabilità dei componenti il Consorzio è limitata alla quota da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 4.

Entro un mese dalla costituzione del Consorzio gli Enti partecipanti verseranno tre decimi del capitale rispettivamente sottoscritto; gli ulteriori decimi saranno richiamati con preavviso di un mese in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio. In caso di ritardo nei versamenti decorrerà un interesse di mora nella misura del 6 per cento.

Il capitale versato sarà rappresentato da quote nominative non negoziabili di L. 100,000 ciascuna e suoi multipli.

Art. 5.

Il capitale versato, che non sia ancora investito in mutui, sarà impiegato in buoni del Tesoro o in altri titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

TITOLO II.

Operazioni.

Art. 6.

I mutui sono fatti con rinvestimenti del capitale sociale, o mediante l'emissione di obbligazioni garantite dalle annualità e delegazioni indicate all'art. 1, sia direttamente dal Consorzio, sia rilevando operazioni compiute da altri Enti giusta lo scopo dello stesso art. 1.

In base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 nel citato decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, gli interessi dei mutui, direttamente concessi dal Consorzio o rilevati da Istituti di credito, anche non consorziati, godono della esenzione della imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Il Consorzio ha facoltà di corrispondere per i mutui accordati valuta legale od obbligazioni al valore nominale.

Il Consorzio potrà anche fare mutui in moneta estera sulla base della emissione di obbligazioni all'Estero nella corrispondente valuta.

Tali emissioni dovranno essere preventivamente approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 8.

I mutui debbono rimborsarsi col sistema dell'ammortamento in un termine massimo di 50 anni. Nelle annualità, oltre la quota di ammortamento e l'interesse sarà compreso anche un compenso per spese di amministrazione, provvigione e diritti erariali. Altrimenti tale compenso sarà liquidato in contante all'atto della somministrazione del mutuo.

Le Provincie, i Comuni, i Consorzi, nell'assumere mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, dovranno provvedere a quanto possa occorrere perchè le annualità di ammortamento siano versate dai propri agenti della riscossione con le forme, i privilegi e le sanzioni di cui all'art. 9 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto 18 luglio 1902 del Ministro delle finanze.

TITOLO III.

Obbligazioni consorziali.

Art. 9.

Il Consorzio, in corrispondenza dei mutui concessi, è autorizzato ad emettere obbligazioni, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui stessi.

A norma dell'art. 5 del citato decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, le dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ed assimilate alle cartelle di credito fondiario.

Esse sono soggette soltanto al bollo di cent. 10 per ogni titolo, rimanendo esentate da ogni altra tassa o imposta presente e futura.

Art. 10.

La massa delle obbligazioni consorziali è garantita dalla massa delle annualità dovute dal Consorzio, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti. I crediti derivanti dai mutui sono vincolati al pagamento degli interessi ed all'ammortamento delle obbligazioni, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro il Consorzio.

Art. 11.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire serie speciali di obbligazioni in relazione a speciali categorie di operazioni di mutuo.

I crediti del Consorzio relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificatamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammontare delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro il Consorzio.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui al presente articolo, sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle finanze.

Art. 12.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

Costituiscono altresì serie speciale le obbligazioni emesse dal Consorzio in corrispondenza dei mutui concessi ai Comuni del Regno aventi popolazione non inferiore a 100,000 abitanti.

Tale serie porterà la denominazione di Credito Comunale.

Le singole operazioni di mutuo relative a questa serie dovranno essere autorizzate dal Ministro delle finanze.

Art. 13.

I saggi di interesse, nonchè tutte le altre condizioni di emissione per ciascuna serie di obbligazione, saranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna; possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo ed il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni serie.

Art. 16.

Le obbligazioni devono essere firmate dal presidente o altro amministratore del Consorzio membro del comitato permanente, da uno dei sindaci specialmente incaricato pel riscontro dal Ministero delle finanze, e dal consigliere delegato.

Le matrici devono portare le stesse firme delle obbligazioni: queste sono segnate con bollo a secco del Consorzio

Art. 17.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 18.

Al rimborso alla pari delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione semestrale a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione delle annualità dovute nel semestre antecedente, nonchè all'importo di quanto altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Per le obbligazioni costituenti serie speciale si provvederà al rimborso mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento della serie cui le obbligazioni si riferiscono.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dal Consorzio anche le rate di ammortamento non esatte.

L'estrazione si fa in locali aperti al pubblico alla presenza delle persone indicate per la firma delle obbligazioni nell'art. 16.

Di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 19.

In base all'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, sono estese alle obbligazioni del Consorzio, in quanto siano applicabili, le disposizioni in vigore per le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, e per le cartelle di credito fondiario.

Le pubblicazioni relative alle obbligazioni consorziali sono eseguite gratuitamente ed esclusivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Un regolamento speciale, che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione, disciplinerà il servizio relativo alle obbligazioni del Consorzio.

Art. 20.

Le obbligazioni del Consorzio possono essere acquistate anche dagli Istituti ed Enti specialmente autorizzati con l'art. 6 del Decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Giusta l'art. 7 dello stesso decreto-legge, dette obbligazioni sono comprese fra i titoli sui quali gli Istituti di emissione sono autorizzati a concedere anticipazioni.

Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente.

TITOLO IV.

Amministrazione del Consorzio.

Art. 21.

A norma dell'art. 9 del citato decreto-legge, e delle modificazioni apportate con la legge 14 aprile 1921, n. 488, che converte in legge il decreto stesso, il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri 11 membri.

Il presidente è nominato con R. decreto su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano del comitato permanente di cui all'art. 26.

I consiglieri sono nominati due dal Ministro per le finanze, due dal Ministro per i lavori pubblici, uno dal Ministro per l'economia nazionale. Gli altri sei sono eletti dall'assemblea dei rappresentanti legali degli Enti consorziati nei modi indicati nell'art. 9 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Il presidente convoca tali rappresentanti con lettere raccomandate dirette agli Istituti consorziati.

Art. 22.

Il presidente ha l'alta vigilanza sul funzionamento del Consorzio e sull'indirizzo dell'Ente e tiene i rapporti con le autorità a questo riguardo.

Art. 23.

Il presidente e i consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio, che fossero stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri.

Art. 24.

Il Consiglio è convocato dal presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno sette membri del Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Il Consiglio nomina tra i capi ufficio un segretario il quale interviene alle adunanze e ne redige i verbali. Essi sono firmati dal presidente, dal consigliere delegato e dal segretario.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione consorziale.

Più specialmente esso delibera:

1° la nomina di un consigliere delegato per l'amministrazione del Consorzio;

2° la nomina di due membri del Comitato permanente;

3° le condizioni dei contratti di mutuo;

4° la emissione delle obbligazioni;

5° il richiamo dei decimi del capitale consorziale sottoscritto e non ancora versato;

6° l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui a norma dell'art. 5 e l'impiego dei fondi di riserva;

7° il bilancio consuntivo di ogni esercizio;

8° la nomina e la revoca degli impiegati del Consorzio;

9° il regolamento interno relativo alla determinazione delle retribuzioni fisse ed alla distribuzione degli utili a favore dei componenti il Consiglio di amministrazione, alla distribuzione del fondo di previdenza e premi a favore degli impiegati, alla organizzazione degli uffici ed alle funzioni e condizioni degli impiegati;

10° le azioni giudiziarie e le transazioni;

11° gli aumenti del capitale consorziale e le proposte di modificazioni allo Statuto;

12° in genere tutti gli atti relativi alla amministrazione del Consorzio, che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento del Consorzio.

Art. 26.

Il Comitato permanente è composto del presidente del Consorzio, del consigliere delegato e dei due consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di tre membri.

Il segretario del Consiglio, di cui all'ultimo comma dell'art. 24, interviene alle adunanze del Comitato e ne redige i verbali. Essi sono firmati dal presidente, dal consigliere delegato e dal segretario.

Art. 27.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa occorrendo l'istruttoria, e li accompagna col suo parere; ordina le spese ed autorizza la stipulazione dei contratti relativi al funzionamento del Consorzio; predispone il bilancio consuntivo e redige per uso interno lo stato di previsione della spesa; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera infine sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 28.

Il Consigliere delegato ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Egli cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato, dirige tutti i servizi e firma tutti gli atti. Per atti che importano impegno legale occorre anche la firma di un membro del Comitato permanente.

Art. 29.

Il Consorzio ha la facoltà di valersi degli uffici governativi centrali e provinciali.

Il servizio di cassa del Consorzio è fatto dalla Banca d'Italia con le norme concordate fra le due amministrazioni.

Le sedi e le succursali della Banca d'Italia funzionano da agenzie del Consorzio.

TITOLO V.

Bilancio - Utili - Riserve.

Art. 30.

L'esercizio consorziale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di marzo di ciascun esercizio il Comitato permanente predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio propriamente detto deve essere corredato dal conto profitti e perdite e dal conto inventario a fine esercizio.

Art. 31.

Il bilancio è sottoposto dal Comitato al collegio dei sindaci, che, entro un mese, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Il bilancio con la relazione dei sindaci è approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato anzitutto il 5 % per destinarlo alla formazione del fondo di riserva; quindi si distribuisce agli Enti partecipanti un interesse non superiore al 5 % sul capitale versato.

Sugli utili netti residuali sono prelevati una quota pari ad un decimo a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota pari ad un altro decimo a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale del Consorzio.

Gli ulteriori utili si distribuiscono in aumento d'interesse al capitale consorziale, salvo, occorrendo, la formazione di uno speciale fondo di riserva che fosse deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli Enti consorziati, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

Vigilanza governativa.

Art. 34.

A norma dell'art. 10 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, un Collegio di sindaci esercita presso il Consorzio funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti e sono nominati dal Ministro per le finanze all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro per le finanze designa uno dei sindaci che sia specialmente incaricato del riscontro sulle obbligazioni consorziali.

Art. 35.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le retribuzioni dei componenti il collegio dei sindaci.

Art. 36.

Il Consorzio comunica al Ministro per le finanze:

1° la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

2° il bilancio annuale a chiusura dell'esercizio;

3° una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di chiedere schiarimenti sui documenti trasmessi.

Il bilancio è comunicato anche al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 37.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di fare eseguire in ogni tempo ispezioni al Consorzio.

I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al Consiglio.

Art. 38.

Giusta l'art. 12 del decreto-legge succitato, per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, o per continuata irregolarità della gestione, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio viene affidata ad un Commissario straordinario fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La gestione del Commissario straordinario non può durare per un periodo superiore a sei mesi.

TITOLO VII.

Liquidazione del Consorzio - Modificazioni statutarie.

Art. 39.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale consorziale, il Consorzio può essere posto in liquidazione con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, o per deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvato da almeno sette consiglieri.

Ove anche dopo l'accertamento di detta perdita, il Consiglio deliberi di far continuare il Consorzio, e il Ministro per le finanze non ne decreti la liquidazione, i singoli consorziati hanno facoltà di recesso.

Art. 40.

La liquidazione del Consorzio viene affidata con decreto del Ministro per le finanze ad uno degli Enti partecipanti.

Art. 41.

Le modificazioni al presente Statuto, sottoposte alla deliberazione del Consiglio, devono essere approvate da almeno sette consiglieri.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Segreteria

N. 2214

Visto si approva il presente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Roma, addì 29 aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto del Consorzio idraulico di Argenta e istituzione di una Commissione consultiva per lo stesso Consorzio

Con decreto Ministeriale in data 4 maggio 1926, n. 11499, sono state approvate le modifiche proposte agli articoli 3 e 12 dello statuto del Consorzio idraulico di Argenta, in provincia di Ferrara, dall'assemblea generale del 30 marzo 1924, respingendosi invece quelle proposte dalla medesima assemblea agli articoli 18 e 25.

Con lo stesso decreto si è dato incarico al Prefetto di Ferrara di invitare il Consorzio di Argenta a provvedere alla istituzione di una Commissione consultiva, da nominarsi dal Consiglio consorziale tra i proprietari interessati alla bonifica del Mantello, intendendosi con ciò cessati i motivi dei ricorsi avanzati dalla Società « Demetria » e da altri proprietari della zona del Mantello, per la istituzione di un'amministrazione autonoma per quest'ultima bonifica.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

28ª estrazione delle obbligazioni pel risanamento della città di Napoli.

Si notifica che nel giorno di lunedì 17 maggio 1926, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 28ª estrazione delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, pel risanamento della città di Napoli relativa alle serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili al 1° luglio 1926.

Roma, 1° maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	403063	Parrocchia di S. Sebastiano in Barcellona (Messina) . . .	L.	65 —
»	401064	Parrocchia di S. Nicolò in Roccavaldina (Messina) . . .	»	70 —
»	401065	Parrocchia di Santa Fara in Cinisi (Palermo) . . .	»	655 —
»	401066	Parrocchia Maria Assunzione in Novara Sicilia (Messina) . .	»	315 —
»	401067	Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Bordonaro (Messina). .	»	15 —
»	401068	Parrocchia di S. Giacomo La Marina in Palermo	»	355 —
»	401069	Chiesa Cattedrale di Piazza Armerina (Caltanissetta) . . .	»	20 —
»	401070	Parrocchia di S. Maria Maddalena in Borgetto (Palermo) .	»	10 —
»	401071	Mensa arcivescovile di Monreale (Palermo)	»	10 —
»	401072	R Gran Priorato di S. Andrea in Piazza Armerina (Caltanissetta)	»	10 —
»	401073	Mensa arcivescovile di Monreale (Palermo)	»	65 —
3.50 %	404281	Società cooperativa fra operai ed agricoltori di Rivoli (Torino)	»	234.50
»	425046	Società operai ed agricoltori di Rivoli (Torino)	»	35 —
. 0 % (1902)	6884	Chiesa filiale di S. Margherita di Rivis in Sedegliano (Udine).	»	14 —
3.50 % (1906)	123867	Chiesa filiale di S. Margherita di Rivis al Tagliamento, comune di Sedegliano (Udine), amm. dalla propria fabbriceria	»	339.50
»	158499	Fabbriceria della chiesa di S. Margherita in Rivis, frazione di Sedegliano (Udine)	»	17.50
»	570254	Fabbriceria della chiesa di S. Margherita in Rivis di Sedegliano (Udine)	»	14 —
»	624851	Intestata come la precedente	»	3.50
»	747547	Chiesa di S. Maria in Rivis al Tagliamento in Sedegliano (Udine)	»	24.50
»	130594	Chiesa parrocchiale di S. Maria di Castello del Monte in Prepotto (Udine)	»	38.50
Cons. 5 %	126023	Mensa vescovile di Comacchio (Ferrara)	»	15 —
»	121488	Giallella Teresa di Paolo, moglie di Occhionero Vincenzo di Francesco-Paolo, dom. a Foggia. vincolata.	»	50 —
»	270326 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Vergano Chiara di Sebastiano, ved. Nebiolo Rodolfo . . . . Per la proprietà: Nebiolo Maria, Aldo, Alda fu Rodolfo, minori, sotto la patria potestà della madre Vergano Chiara di Sebastiano, ved. di Nebiolo Rodolfo, dom. a Portocomaro d'Asti (Alessandria).	»	225 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	705296	Abate Ernesto fu Filomeno, minore, sotto la patria potestà della madre Del Vecchio Pasqualina fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Azzini Alessio, dom. a Napoli . . . . »	77 —
»	600850	Stavolta Salvatore di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli . . . . »	17.50
Cons. 5 %	189895 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Cagnetta Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Terlizzi (Bari) . . . . » Per l'usufrutto: De Lucia Maria fu Francesco.	300 —
3.50 %	264908	Ditta Angela fu Ferdinando, ved. di Biagio Cassisi e Cassisi Giovanni, Michele, Domenico, Salvatore, Ferdinando e Giuseppa, moglie di Antonino de Simone fu Biagio, eredi indivisi di Cassisi Biagio, dom. a Palermo . . . . »	87.50
»	264909	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	304712	Titone Giovanna fu Nicolò, moglie di Giulio Alessandrini fu Francesco, dom. a Marsala (Trapani), vincolata . . . »	280 —
Cons. 5 %	140154	Barone Maria di Giuseppe, moglie di Petrì Giuseppe di Salvatore, dom. in Palermo . . . . »	500 —
3.50 %	684149 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Garlando Adele e Vincenzo di Clodomiro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino . . » Per l'usufrutto: Bossi Adele fu Stefano, ved. di Mentasti Paolo, dom. a Porto Ceresio (Como).	42 —
»	320220 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Vittore in Casalzuigno (Como) . . . . » Per l'usufrutto: Congiuntamente alle signore: Adreani Francesca fu Maurizio, ved. Zaffrani e Felli Flaminia fu Battista.	66.50
»	706978	Del Zio Rodolfo fu Ciro, dom. a New York (S. U. A.) . . . »	105 —
»	649196	Intestata come la precedente . . . . »	105 —
P. N. 4.50 %	12154	Del Zio Rodolfo fu Ciro, dom. a New York (S. U. A.) . . . »	135 —
P. N. 5 %	23210	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
»	16348	Intestata come la precedente . . . . »	150 —
Cons. 5 %	368502	Intestata come la precedente . . . . »	2650 —
»	128359	Intestata come la precedente . . . . »	550 —
»	20563	Intestata come la precedente . . . . »	100 —
»	294545	Intestata come la precedente, dom. a Melfi (Potenza) . . . »	5000 —
»	326192 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Del Zio Rodolfo fu Ciro . . . . » Per la proprietà: Del Zio Consiglia fu Ciro, moglie di Gallucci Paolo, dom. a Oulx (Torino).	480 —
»	56712	Di Popolo Angelomichele fu Giuseppe, dom. a Calabritto (Avellino) . . . . »	545 —
3.50 %	444324 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calcagni Maria fu Antonio, ved. di Grugnola Gaetano . . . . » Per la proprietà: Grugnola Clelia fu Gaetano, moglie di Zamperoni Adelchi, dom. a Milano.	700 —
»	526941 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Grugnola Clelia fu Gaetano, maritata Zamperoni cav. Adelchi, dom. a Milano.	49 —

Roma, 31 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato